SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 maggio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 10 aprile 2007, n. **60.**

Regolamento per l'adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56. Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007.

Proroga dello stato di emergenza nei territori dei comuni di Naro e Agrigento, interessati da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007.

Proroga degli stati di emergenza, in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici, verificatisi nella regione Campania. . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale, interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali . . . . Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 7 maggio 2007.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni. . . . . Pag. 9

DECRETO 7 maggio 2007.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni. Pag. 12

Ministero della salute

DECRETO 12 aprile 2007.

Autorizzazione alla commercializzazione di un cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco per il trasporto di salme, per l'inumazione e la cremazione, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 . . . . Pag. 15

DECRETO 16 aprile 2007.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico alla «Casa sollievo della sofferenza», Istituto con personalità giuridica di diritto privato, in San Giovanni Rotondo, per la disciplina «Malattie genetiche ed eredo-familiari» . . Pag. 16

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa edilizia multiproprietari Blue area - S.c. a r.l.», in Melendugno, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 17

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa di produzione e lavoro - Costruzioni navali a r.l.», in Casal di Principe, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 17

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Innesto a r.l.», in Potenza, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 18

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Picernese piccola società cooperativa a r.l.», in Picerno, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 18

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «I Quattro Mori Bis - Società cooperativa sociale a r.l.», in Livorno, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 19

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 5 aprile 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Lydia Spiteri Nicosia, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. Pag. 19

DECRETO 5 aprile 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Laura Benedetti Ibrahim, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante . . . . Pag. 20

DECRETO 20 aprile 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Karin Mairhofer, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. Pag. 21

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 29 marzo 2007.

Modifica del decreto 31 dicembre 2004, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca . . . . Pag. 22

DECRETO 29 marzo 2007.

Modifica del decreto 5 ottobre 2004, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca . . . . Pag. 24

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio industrie polo della qualità S.c. a r.l. (Deliberazione n. 209/2006) . . . . Pag. 27

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio programma porto Napoli S.c. a r.l. (Deliberazione n. 210/2006) . . . . Pag. 30

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico, presso l'ACI di Crotone . . . . Pag. 33

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze. Pag. 33

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo. Pag. 33

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena. Pag. 34

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa. Pag. 34

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca. Pag. 34

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia. Pag. 35

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno. Pag. 35

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato. Pag. 35

Agenzia del territorio

DECRETO 4 maggio 2007.

Accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale. Pag. 36

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 26 aprile 2007.

Modifica degli stampati delle specialità medicinali contenenti il principio attivo salbutamolo . . . . Pag. 42

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

PROVVEDIMENTO 18 aprile 2007.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi». (Rep. n. 84/CSR). . . . . Pag. 43

CIRCOLARI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

CIRCOLARE 2 maggio 2007, n. **13036.**

Misure: verifiche in sede per le iniziative di nuove costruzioni e ammodernamenti di pescherecci e proroghe di fine lavori. Pag. 59

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute: Nomina del prof. Aldo Morrone a Project Manager del progetto di sperimentazione gestionale, finalizzato alla creazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà . . . . Pag. 60

Agenzia italiana del farmaco:

Revoca, su rinuncia, all'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Pastiglie Valda». . . . . Pag. 60

Revoca, su rinuncia, all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Frinase». . . . . Pag. 60

Revoca, su rinuncia, all'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Clinomel» . . . . Pag. 60

Revoca, su rinuncia, all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fortradol» . . . . Pag. 61

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Codex». . . . . Pag. 61

Revoca della sospensione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viruserol» . . . . Pag. 61

Revoca della sospensione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salicina» . . . . Pag. 61

Revoca della sospensione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Loette». . . . . Pag. 61

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 62

Regione Puglia: Adozione dello schema «Documento regionale di assetto generale DRAG» . . . . Pag. 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 110

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia entro il 15 marzo 2007 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

07A03387

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2007, n. **60.**

Regolamento per l'adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005»;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente «Attuazione della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite»;

Visto in particolare, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, concernente «Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite»;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere delle amministrazioni interessate;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 febbraio 2007;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. DAGL-1899/10.2.2.1/2005/2 del 9 marzo 2007;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizione di libero professionista

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* "libero professionista": uno dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere *s)*, *s)bis* e *t)* del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, anche quando svolge l'attività professionale in forma societaria o associativa;».

Art. 2.

Destinatari

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente lettera:

«*b-bis)* a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.».

Art. 3.

Estensione degli indici di anomalia di operazioni sospette

1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presente regolamento si applica altresì alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.».

Art. 4.

Attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali

1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. L'attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce prestazione professionale ai sensi del presente regolamento e pertanto non dà luogo agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 5. Rimane fermo l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 9.».

Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 10 aprile 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 171

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, è il seguente:

«Art. 21 *(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56).* — 1. All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite, dopo la lettera *s)* è inserita la seguente:

"*s-bis)* a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;".

2. All'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, le parole: "lettere *s)* e *t)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *p)*, *s)*, *s-bis)* e *t)*".».

— Si riportano gli articoli 2 e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 (Attuazione della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2004.

«Art. 2 *(Ambito di applicazione).* — 1. Gli obblighi indicati dall'art. 3 si applicano:

a) alle banche;

b) a Poste Italiane S.p.a.;

c) agli istituti di moneta elettronica;

d) alle società di intermediazione mobiliare (SIM);

e) alle società di gestione del risparmio (SGR);

f) alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);

g) alle imprese di assicurazione;

h) agli agenti di cambio;

i) alle società fiduciarie;

l) alle società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;

m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario;

n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del testo unico bancario;

o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;

p) alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria;

q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate;

r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate;

s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;

s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (4);

t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-*bis* e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:

a) ai soggetti indicati nel comma 1;

b) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

c) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;

d) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;

e) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;

f) agli uffici della pubblica amministrazione.

3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere *s)* e *t)*, per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.».

«Art. 8 *(Disposizioni transitorie e finali).* — 1.-3. *(Omissis).*

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC e le competenti amministrazioni interessate, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le norme per l'individuazione delle operazioni di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere *p)*, *s)*, *s-bis)* e *t)*.

5.-10. *(Omissis)*».

— Il testo del comma 2 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, è il seguente:

«2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC, le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni inte-

ressate, avendo riguardo alle peculiarità operative dei soggetti obbligati, all'esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta dell'archivio nell'ambito dei gruppi, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il contenuto e le modalità di esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo e le modalità di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza.».

— Il decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141 (Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2006, supplemento ordinario n. 86/L.

— Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 1991 ed è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 6 luglio 1991.

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) "direttiva": la direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;

b) "legge antiriciclaggio": il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni e integrazioni;

c) "decreto": il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;

d) "codice in materia di protezione dei dati personali": il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

e) "UIC": l'Ufficio italiano dei cambi;

f) "libero professionista": uno dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere s), s)bis e t) del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, anche quando svolge l'attività professionale in forma societaria o associativa;

g) "prestazione professionale": la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;

h) "cliente": il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale, in seguito al conferimento di un incarico;

i) "operazione frazionata": un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;

l) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;

m) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.».

Note agli articoli 2, 3 e 4:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, come modificato dagli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto:

«Art. 2 *(Destinatari)*. — 1. Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria:

a) ai soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali e nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;

b-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.

2. Il presente regolamento si applica altresì alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.

2-bis. L'attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce prestazione professionale ai sensi del presente regolamento e pertanto non dà luogo agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 5. Rimane fermo l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 9.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998:

«Art. 161 *(Albo speciale delle società di revisione)*. — 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle attività previste dagli articoli 155 e 158.

2. La CONSOB iscrive le società di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneità tecnica. Non può essere iscritta nell'albo speciale la società di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Le società di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali società trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attività di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia.

4. Per l'iscrizione nell'albo le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento.».

— Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli 3, 5 e 9 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, sopra richiamati:

«Art. 3 *(Obblighi di identificazione)*. — 1. Il libero professionista identifica ogni cliente qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a € 12.500.

2. L'obbligo di identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate.

3. L'obbligo di identificazione sussiste tutte le volte che l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile.

4. Ai fini dell'obbligo di identificazione, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un'operazione di valore non determinabile.

5. Il cliente che si avvale della prestazione professionale del libero professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera. Qualora il cliente operi in nome o per conto di una società, di un ente, trust o strutture analoghe, il libero professionista verifica l'esistenza del potere di rappresentanza.».

«Art. 5 *(Obblighi di conservazione)*. — 1. Il libero professionista, negli stessi casi in cui è tenuto ad assolvere all'obbligo di identificazione dei clienti, riporta a propria cura nell'archivio dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio i seguenti dati:

a) le complete generalità (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche; la denominazione e la sede legale in caso di altri soggetti), il codice fiscale ove disponibile e gli estremi del documento di identificazione per le persone fisiche;

b) i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;

c) l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;

d) la data dell'avvenuta identificazione;

e) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;

f) il valore dell'oggetto della prestazione professionale di cui all'art. 1 del presente regolamento, se conosciuto.

2. Quando il conferimento dell'incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.

3. Nel caso di una nuova operazione o di un conferimento di incarico compiuti da un cliente già identificato è sufficiente annotare nell'archivio le informazioni contenute nei punti *b)*, *c)*, *e)* ed *f)* del primo comma.

4. Il libero professionista, entro trenta giorni dal momento in cui venga a conoscenza di modifiche dei dati identificativi e delle altre informazioni, modifica il contenuto dell'archivio, conservando evidenza dell'informazione precedente.

5. I dati e le informazioni contenute nell'archivio sono conservati per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale, a cura del libero professionista.».

«Art. 9 *(Obbligo di segnalazione di operazioni sospette)*. — 1. I liberi professionisti hanno l'obbligo di segnalare all'UIC ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

2. Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilità da un delitto non colposo.

3. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.».

07G0074

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007.

Proroga dello stato di emergenza nei territori dei comuni di Naro e Agrigento, interessati da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Naro, in provincia di Agrigento, interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 2005, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2005 è stata estesa al territorio del comune di Agrigento interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 marzo 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2007, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Naro e Agrigento interessati da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;

Vista la nota dell'8 marzo 2007 con la quale il sindaco di Naro ha rappresentato la necessità di prorogare lo stato d'emergenza;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerata l'esigenza di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza al fine di consentire il completamento di tutte le iniziative in corso di realizzazione;

Tenuto conto che le fasi relative alle indagini geognostiche e geotecniche, al monitoraggio strumentale ed allo studio dei risultati raccolti non sono ancora concluse, per cui non si ha ad oggi un'approfondita conoscenza dei fenomeni di dissesto, del conseguente scenario di rischio e degli eventuali interventi da porre in essere per la rimozione della situazione di pericolo;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Viste le note della regione Siciliana del 29 marzo 2007 e del 20 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 marzo 2008, lo stato di emergenza nei territori dei comuni di Naro e Agrigento interessati da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2007

Il Presidente: PRODI

07A04046

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007.

Proroga degli stati di emergenza, in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici, verificatisi nella regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 1997, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito delle avversità atmosferiche ed ai gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi, che nei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 hanno colpito il territorio della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 5 e 6 maggio 1998;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 e 18 dicembre 1999, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici, che nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007, con il quale è stata disposta la proroga, sino al 30 aprile 2007, dei sopra citati stati di emergenza;

Considerato che le dichiarazioni degli stati di emergenza sopra richiamate sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 26 aprile 2007 del Presidente della regione Campania, con la quale quest'ultimo ha rappresentato la necessità di un'ulteriore proroga dei sopra richiamati stati di emergenza, al fine di portare a definitiva conclusione tutte le iniziative finalizzate al definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, sono prorogati, fino al 30 aprile 2008, gli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2007

Il Presidente: PRODI

07A04048

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale, interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il territorio nazionale è interessato da una grave situazione di carenza idrica determinata da una forte riduzione dei fenomeni piovosi e delle precipitazioni nevose, divenuta particolarmente significativa nel corso del periodo 2006-2007, con il rischio della conseguente indisponibilità di acqua per i diversi usi, idropotabile, industriale ed agricolo;

Considerato, che la sopra descritta situazione di carenza idrica ha assunto connotati di particolare criticità nelle regioni dell'Italia centro-settentrionale, valutabile nella misura del 30-40% rispetto alla media del periodo, e che tale deficit non appare colmabile neppure stimando per i prossimi mesi il verificarsi di uno scenario meteorologico caratterizzato da temperature e precipitazioni nella norma stagionale;

Ravvisata, quindi, la necessità di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle scarse risorse idriche disponibili per i diversi usi, nonché del perseguimento di tutte le iniziative necessarie all'ammodernamento delle rete idrica, al consolidamento dei bacini anche collinari, ed all'implementazione dei controlli sui prelievi abusivi;

Ritenuto che la descritta complessa situazione di grave crisi impone l'adozione di iniziative improntate ad assoluta urgenza, al fine di evitare un grave pregiudizio agli interessi nazionali;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Visti gli esiti della riunione tecnica di coordinamento tenutasi il giorno 30 aprile 2007 presso il dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di analizzare e fronteggiare gli stati di crisi conseguenti alla situazione meteoclimatica in atto nelle varie regioni interessate;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2007

Il Presidente: PRODI

07A04047

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 maggio 2007.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle

disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 maggio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 42.574 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 maggio 2007 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 366 giorni con scadenza 15 maggio 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più

alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 maggio 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A04109

DECRETO 7 maggio 2007.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni

di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante nonne per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 maggio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 42.574 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 maggio 2007 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a novantadue giorni con scadenza 15 agosto 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponde-

rato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 maggio 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A04110

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 aprile 2007.

Autorizzazione alla commercializzazione di un cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco per il trasporto di salme, per l'inumazione e la cremazione, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede che il Ministro della sanità, ora Ministro della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, possa autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

Considerato che, ad avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni

amministrative conservati allo Stato): «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico - sanitaria»;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità, Sessione XLVI - Sez. III, nella seduta del 1º marzo 2007, in ordine all'uso del manufatto costituito da un cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco, per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione, prodotto e commercializzato dalla ditta Coccato & Mezzetti S.r.l. con sede legale a via Ugo Foscolo, 12 in Galliate (Novara), in sostituzione dell'uso della sola cassa di legno, per feretri destinati alla inumazione o alla cremazione;

Ritenuto, in conformità delle disposizioni di cui al menzionato art. 31 di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel richiamato parere dell'Ufficio legislativo, ad autorizzare l'uso del suddetto manufatto, prescrivendo le condizioni di impiego e le caratteristiche idonee ad assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro, sulla base della documentazione tecnica prodotta dalla ditta citata e della relativa istruttoria tecnica;

Decreta:

1. È autorizzato l'uso in ambito nazionale di un manufatto costituito da un cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco, per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione da impiegarsi nei seguenti casi e condizioni d'uso:

a) inumazione, nel caso di trasporto a distanza inferiore a 100 Km (< 100 Km);

b) cremazione, nel caso di trasporto a distanza inferiore a 100 Km (< 100 Km);

c) l'uso del predetto manufatto dovrà, comunque, rispettare tutte le prescrizioni già previste dalla vigente normativa per l'uso del cofano mortuario in legno e, in particolare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, comma 13 e dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, deve escludersi l'uso ditale manufatto, nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva.

La presente autorizzazione è valida per la durata di cinque anni.

L'eventuale istanza di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

2. È fatto obbligo all'impresa che produce e commercializza il manufatto che si autorizza di fornire al Ministero della salute, con cadenza biennale, adeguate informazioni scritte sulla concreta e reale operatività del manufatto sia nelle inumazioni che nelle cremazioni. Dette informazioni dovranno essere corredate da apposita dichiarazione di strutture pubbliche cimiteriali che ne attestino la vendicità. La mancata produzione di detti atti costituisce motivo di revoca della presente autorizzazione per l'impresa inadempiente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2007

Il Ministro: TURCO

07A04051

DECRETO 16 aprile 2007.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico alla «Casa sollievo della sofferenza», Istituto con personalità giuridica di diritto privato, in San Giovanni Rotondo, per la disciplina «Malattie genetiche ed eredo-familiari».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 9 gennaio 2004 da parte dell'I.R.C.C.S. «Casa sollievo della sofferenza» con sede legale in San Giovanni Rotondo (Foggia), per il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto, per la disciplina «Malattie genetiche ed eredo-familiari»;

Vista la deliberazione della giunta della regione Puglia 4 agosto 2004, n. 1193, con la quale è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale del riconoscimento del carattere scientifico presentato dal predetto Istituto;

Considerato il protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della salute, la regione Puglia e l'IRCCS «Casa sollievo della sofferenza», stipulato in data 23 settembre 2004;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata dalla Sottocommissione presso la citata «Casa sollievo della sofferenza» in data 26 novembre 2004;

Visto il Piano di riorganizzazione e ristrutturazione 2005/2007 dell'Istituto, trasmesso in data 14 marzo 2005;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettera da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 15 febbraio 2007;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni

le fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il riconoscimento del carattere scientifico alla «Casa sollievo della sofferenza», Istituto con personalità giuridica di diritto privato, con sede legale in San Giovanni Rotondo (Foggia), per la disciplina «Malattie Genetiche ed eredo-familiari».

Roma, 16 aprile 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il presidente della regione Puglia
VENDOLA

07A04058

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa edilizia multiproprietari Blue area - S.c. a r.l.», in Melendugno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa edilizia multiproprietari Blue area - S.c. a r.l.», con sede in Melendugno (Lecce), costituita in data 17 luglio 1999 con atto a rogito del dott. Cesare Franco, REA n. 219299, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Perrone Massimo, nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965 con studio a Nardò (Lecce), corso Galliamo n. 2/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03971

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa di produzione e lavoro - Costruzioni navali a r.l.», in Casal di Principe, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la cooperativa risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa di produzione e lavoro - Costruzioni navali - a r.l.» con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita in data 15 settembre 1990 con atto a rogito del notaio dott. Matano Mario di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), REA n. 131791, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Davide Cortellessa, nato a Napoli il 22 marzo 1958, con studio in Caserta, piazza Vanvitelli n. 4/d, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03972

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Innesto a r.l.», in Potenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa Innesto - a r.l.», con sede in Potenza, costituita in data 10 aprile 2002 con atto a rogito del notaio dott. Simone di Potenza, REA n. 114896, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Calace Rosa, nata a Pignola (Potenza) il 4 settembre 1963 ivi residente, via Coiro Camillo Luigi n. 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03973

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Picernese piccola società cooperativa a r.l.», in Picerno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Picernese Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Picerno (Potenza), costituita in data 12 gennaio 2001 con atto a rogito del notaio dott. Coviello di Potenza, numero R.E.A. 110823, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Calace Rosa, nata a Pignola (Potenza) il 4 settembre 1963 ivi residente, via Coiro Camillo Luigi n. 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A04054

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «I Quattro Mori Bis - Società cooperativa sociale a r.l.», in Livorno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «I Quattro Mori Bis - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Livorno, costituita in data 7 marzo 1997, numero R.E.A. 110129, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Mazzetti Paolo, nato a Grosseto il 12 luglio 1965, ivi residente via Castiglionese n. 31/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A04055

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 5 aprile 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Lydia Spiteri Nicosia, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Lydia Spiteri Nicosia, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale posseduta;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 2, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attesta non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Bachelor of Education» (laurea in scienze dell'educazione) rilasciato dall'Università degli studi di Malta il 14 luglio 1989;

abilitazione: «Warrant ta' Ghalliem» - autorizzazione all'insegnamento del Ministero della pubblica istruzione maltese con decorrenza dalla data del rilascio della laurea (14 luglio 1989),

posseduto dalla cittadina maltese Spiteri Nicosia Lydia, nata a Paola (Malta) il 31 marzo 1966, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 aprile 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A04041

DECRETO 5 aprile 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Laura Benedetti Ibrahim, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, la C.M. del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli artt. 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Maria Laura Benedetti Ibrahim, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sotto indicato, la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale posseduta;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi degli artt. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 319) in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Bachelor of Education» conseguito presso la University of Toronto (Canada) il 20 giugno 2003;

abilitazione all'insegnamento:

a) «Certificate of Qualification» abilitazione base all'insegnamento della scuola elementare e del primo anno di scuola media inferiore ed abilitazione aggiuntiva all'insegnamento - formazione dell'insegnante di sostegno;

b) «Certificate of Registration» (certificato di iscrizione ed abilitazione all'insegnamento) rilasciato il 2 luglio 2003 dal «Ontario College of Teachers»,

posseduto dalla cittadina italiana Benedetti Ibrahim Maria Laura, nata a Mercatello sul Metauro (Pesaro-Urbino) il 9 gennaio 1957, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo:

di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola primaria;

di specializzazione per il sostegno nella scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 aprile 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A04053

DECRETO 20 aprile 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Karin Mairhofer, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto ministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 3 aprile 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata: il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

laurea in «Magistra der Philosophie», Studienzweig - Anglistik und Amerikanistik - Italienisch - conseguita nel maggio 2000 presso l'Università di Innsbruck;

diploma di formazione pedagogica per la pratica d'insegnamento, rilasciato il 21 settembre 1999 dall'istituto per l'educazione d'insegnamento e scientifiche scolastiche dell'Università di Innsbruck;

attestato ai sensi del § 24 della legge sulla pratica di insegnamento (Tirocinio didattico presso la Bundesakademie und Bundeshandelsschule rilasciato dalla Scuola ed Accademia Commerciale Statale di Innsbruck rilasciato il 4 luglio 2003),

posseduto da Karin Mairhofer, nata a S. Candido (Bolzano) il 17 dicembre 1974, di cittadinanza italiana; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A - lingua straniera (inglese);

46/A - lingua e civiltà straniera (inglese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 aprile 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A04042

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 marzo 2007.

Modifica del decreto 31 dicembre 2004, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e succesive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scienfica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazini previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 24 febbraio 2004, ed in particolare il progetto n. 13437 presentato dalla Berna Biotech Italia S.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 13437 presentato dalla Berna Biotech Italia S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 20 novembre 2006, con la quale la Berna Biotech Italia S.r.l., il C.N.R. - Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di neurobiologia e medicina molecolare, l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Dipartimento di medicina sperimentale e patologia, e l'Università degli studi di «La Sapienza» di Roma - Dipartimento di scienze di sanità pubblica «G. Santarelli» hanno provveduto alla rimodulazione del progetto così come richiesto da questo Ministero con nota del 3 novembre 2006, prot. n. 13310;

Acquisito il supplemento istruttorio in data 14 dicembre 2006, da parte dell'Istituto MPS Banca per l'Impresa S.p.A. e dell'esperto scientifico in merito alla predetta varizione;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 7 febbraio 2007, ed in particolare per il progetto n. 13437 presentato dalla Berna Biotech Italia S.r.l., per il quale il sudetto Comitato ha espresso parere favorevole alla variazione della compagine proponente e alla rimodulazione dei costi;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 13437 presentato dalla Berna Biotech Italia S.r.l. contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. La titolarità del progetto in argomento è in capo alla Berna Biotech Italia S.r.l. e al C.N.R. - Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di neurobiologia e medicina molecolare, l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Dipartimento di medicina sperimentale e patologia, e l'Univeristà degli studi «La Sapienza» di Roma - Dipartimento di scienze di sanità pubblica «G. Santarelli».

3. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 13437 presentato dalla Biotech Italia S.r.l., il C.N.R. - Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di neurobiologia e medicina molecolare, l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Dipartimento di medicina sperimentale e patologia, e l'Univeristà degli studi «La Sapienza» di Roma - Dipartimento di scienze di sanità pubblica «G. Santarelli», per effetto del presente decreto è ridotto di euro 250,00 e il credito agevolato è ridotto di euro 1.286.750,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 13437

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 13437 del 31/12/2002 Comitato del 07/02/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Nuove prospettive nella terapia in campo oncologico: targeting specifico di farmaci tradizionali e innovativi.

Inizio: 01/03/2007

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Berna Biotech Italia S.R.L.
BARANZATE DI BOLLATE (MI)

CNR-ISTITUTO DI NEUROBIOLOGIA E MEDICINA MOLECOLARE
Roma (RM)

DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E PATOLOGIA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
ROMA (RM)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI SANITÀ PUBBLICA "G. SANARELLI"- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
ROMA (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 5.334.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 4.730.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 604.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 3.400.000,00	€ 604.000,00	€ 4.004.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.330.000,00	€ 0,00	€ 1.330.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.730.000,00	€ 604.000,00	€ 5.334.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.509.200,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.172.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Si raccomanda all'esperto scientifico di prevedere, in sede di predisposione del Capitolato Tecnico, l'inserimento di due CHECKPOINT(il primo al 12° mese e il secondo a 18° mese dall'inizio).

07A04043

DECRETO 29 marzo 2007.

Modifica del decreto 5 ottobre 2004, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e succesive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scienfica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazini previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 25 maggio 2004, ed in particolare il progetto n. 10248/F presentato dalla De Vizia Transfer S.p.A., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1218 del 5 ottobre 2004 e n. 102 del 26 gennaio 2005, con i quali il progetto n. 10248/F presentato dalla De Vizia Transfer S.p.A., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 5 giugno 2006 pervenuta in data 8 giugno 2006, prot. n. 8857, con la quale l'Ansaldo Ricerche S.p.A. - Società per la sviluppo di nuove tecnologie e l'Enea - Ente per le nuove tecnologie per l'energia e l'ambiente hanno chiesto il subentro a seguito della rinuncia da parte del soggetto proponente De Vizia Transfer S.p.A.;

Acquisito il supplemento istruttorio in data 11 gennaio 2007, da parte dell'istituto Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e dell'esperto scientifico in merito alla predetta variazione;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 7 febbraio 2007, ed in particolare per il progetto n. 10248/F presentato dalla De Vizia Transfer S.p.A., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole al subentro dell'Ansaldo ricerche S.p.A. - Società per lo sviluppo di nuove tecnologie e all'Enea - Ente per le nuove tecnologie per l'energia e l'ambiente;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1218 del 5 ottobre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 10248 presentato dall'Ansaldo Ricerche S.p.A. - Società per lo sviluppo di nuove tecnologie e dall'Enea - Ente per le nuove tecnologie per l'energia e l'ambiente contenuto nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1218 del 5 ottobre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1218 del 5 ottobre 2004, per il progetto n. 10248/F presentato dall'Ansaldo Ricerche S.p.A. - Società per lo sviluppo di nuove tecnologie e dall'Enea - Ente per le nuove tecnologie per l'energia e l'ambiente, per effetto del presente decreto è ridotto di euro 903,80.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Legge 297/1999 Art. 8 • Protocollo N. 10248/F

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 10248/F del 15/10/2002 Comitato del 07/02/2007

• Progetto di Formazione

Titolo: Progetto di formazione per ricercatori e tecnici relativo al progetto di ricerca di un processo energetico basato su di un gassificatore updraft integrato con una miniturbina per la valorizzazione del CDR (P.EN.G.U.IN.)

Inizio: 01/06/2004

Durata Mesi: 30

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

ANSALDO RICERCHE S.P.A. - SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE
GENOVA (GE)

ENEA - Ente Nazionlale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
ROMA (RM)

• Costo Totale ammesso Euro 243.685,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• **Formazione**

Eleggibile lettera a)	€	207.647,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	36.038,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	243.685,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **FORMAZIONE**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	60 %	0 %
Eleggibile lettera c)	55 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	50 %	0 %
Non Eleggibile	50 %	0 %
Extra UE	50 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	142.607,20
Credito agevolato	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

07A04044

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio industrie polo della qualità S.c. a r.l. (Deliberazione n. 209/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)*, della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionaliz-

zazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 10 febbraio 2006, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i criteri di priorità, valevoli fino al 31 dicembre 2008, per la concessione delle agevolazioni ai contratti di programma;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'art. 8, comma 1, in cui vengono disposte misure urgenti per l'approvazione di contratti di programma da sottoporre all'esame di questo Comitato fino al 31 dicembre 2006;

Vista la nota n. 0019248 del 15 dicembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale è stata sottoposta all'esame di questo Comitato la proposta relativa al contratto di programma presentata dal Consorzio Industrie polo della qualità S.c. a r.l. per la realizzazione di un articolato programma di investimenti nella filiera della moda e dell'oreficeria, nel territorio del comune di Marcianise (Caserta), area obiettivo 1;

Considerato che la regione Campania ha espresso parere favorevole sugli investimenti previsti dal contratto di programma e si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 50% dell'ammontare del contributo pubblico, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Vista la delibera, approvata in data odierna da questo Comitato, con la quale è stato trasferito al Fondo incentivi del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 51.449.169 euro, attribuito dalla propria delibera n. 3/2006 alla regione Campania per le finalità legate alle intese istituzionali di programma, allo scopo di finanziare, entro il 31 dicembre 2006, la stipula di tre nuovi contratti di programma Industrie polo delle qualità S.c. a r.l., programma Porto Napoli S.c. a r.l., S.A.M. S.c. a r.l., i cui investimenti rientrano nei settori definiti nell'APQ Sviluppo locale e nel piano d'azione regionale approvato ai sensi della legge regionale;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a stipulare con il consorzio Industrie polo della qualità S.c. a r.l. il contratto di programma per la realizzazione di un articolato programma di investimenti nella filiera della moda e dell'oreficeria, nel territorio del comune di Marcianise (Caserta), area obiettivo 1.

Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, sono pari a 28.540.000 euro e sono relativi a cinquantuno iniziative, così come risulta dall'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, consistono in contributi in c/capitale calcolati in misura ridotta rispetto alle misure massime concedibili previste per gli investimenti industriali, così come rappresentato nell'allegata tabella 1.

1.2. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 12.906.106 euro, di cui 6.453.053 euro a carico dello Stato e 6.453.053 euro a carico della regione Campania.

1.3. Il contributo di 12.906.106 euro sarà erogato in tre annualità di pari importo.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.2.

1.5. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una occupazione aggiuntiva non inferiore a n. 248 U.L.A. (unità lavorative annue).

1.7. Il Ministero dello sviluppo economico curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 6.453.053 euro, a valere sulle risorse di cui alla delibera approvata in data odierna da questo Comitato, citata nelle premesse, con la quale l'importo di 51.449.169 euro, attribuito dalla propria delibera n. 3/2006 alla regione Campania per le finalità legate alle Intese istituzionali di programma, è stato trasferito al Fondo incentivi del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 22 dicembre 2006

Il Presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 107

ALLEGATO

CONTRATTO DI PROGRAMMA Industrie Polo della qualità Scarl

N.	Iniziativa	Localizzazione Investimento		Settore d'investimento	Investimenti ammissibili	Regime d'aiuto	Agevolazioni			Occupazione (U.L.A.)
							Max Concedibile		Concesse (66,64% su Max)	
							ESN	ESL		
1	Pecorilla Trading spa	Marcianise	CE	Industriale	2.150.000	488/92	35%	15%	972.373	12,00
2	F.lli Morelli Spa	Marcianise	CE	Industriale	3.286.000	488/92	35%	15%	1.485.610	10,00
3	La Rocca Group srl	Marcianise	CE	Industriale	228.000	488/92	35%	15%	103.056	4,00
4	Diffusione Orologi srl	Marcianise	CE	Industriale	389.000	488/92	35%	15%	175.926	4,00
5	New Cotton Company spa	Marcianise	CE	Industriale	1.800.000	488/92	35%	15%	814.071	8,00
6	Estrosità srl	Marcianise	CE	Industriale	607.000	488/92	35%	15%	274.496	5,00
7	Eurocoatings srl	Marcianise	CE	Industriale	950.000	488/92	35%	15%	428.728	4,00
8	Fashion Group Italia srl	Marcianise	CE	Industriale	542.000	488/92	35%	15%	245.257	4,50
9	Krea Gioielli sas	Marcianise	CE	Industriale	298.000	488/92	35%	15%	134.747	2,00
10	Maglificio Alto Milanese	Marcianise	CE	Industriale	227.000	488/92	35%	15%	102.7[illegible]1	2,00
11	New Project srl	Marcianise	CE	Industriale	1.005.000	488/92	35%	15%	454.354	5,00
12	Bogan sas	Marcianise	CE	Industriale	127.000	488/92	35%	15%	57.259	2,00
13	Linea Intrigo srl	Marcianise	CE	Industriale	558.000	488/92	35%	15%	252.164	6,00
14	Edizioni Pem srl	Marcianise	CE	Industriale	1.182.000	488/92	35%	15%	534.924	6,00
15	Isaia & Isaia spa	Marcianise	CE	Industriale	530.000	488/92	35%	15%	239.536	5.00
16	Pino Ciaravolo & figlio srl	Marcianise	CE	Industriale	314.000	488/92	35%	15%	141.915	6,00
17	CIPA	Marcianise	CE	Industriale	226.000	488/92	35%	15%	102.149	5,00
18	Aprile srl	Marcianise	CE	Industriale	1.310.000	488/92	35%	15%	591.641	3,00
19	Antimo M.Z. Preziosi sas	Marcianise	CE	Industriale	133.000	488/92	35%	15%	60.155	1,00
20	P & G snc	Marcianise	CE	Industriale	177.000	488/92	35%	15%	80.050	1,00
21	Gunai sas	Marcianise	CE	Industriale	673.000	488/92	35%	15%	303.950	4,00
22	F.lli Vigorita	Marcianise	CE	Industriale	298.000	488/92	35%	15%	134.771	9,00
23	G.G.M. sas	Marcianise	CE	Industriale	283.000	488/92	35%	15%	127.942	6,00
24	Stolg sas	Marcianise	CE	Industriale	290.000	488/92	35%	15%	131.226	2,00
25	Arte di Murano srl	Marcianise	CE	Industriale	345.000	488/92	35%	15%	156.130	3,00
26	Rubinacci Spa	Marcianise	CE	Industriale	350.000	488/92	35%	15%	157.803	6,00
27	Maumari srl	Marcianise	CE	Industriale	223.000	488/92	35%	15%	100.717	6,00
28	Cannella srl	Marcianise	CE	Industriale	1.866.000	488/92	35%	15%	843.205	20,00
29	Siro Time sas	Marcianise	CE	Industriale	100.000	488/92	35%	15%	45.256	2,00
30	ARTIS DOMUS srl	Marcianise	CE	Industriale	265.000	488/92	35%	15%	119.584	3,00
31	San Diego srl	Marcianise	CE	Industriale	330.000	488/92	35%	15%	149.232	5,00
32	Green Gold srl	Marcianise	CE	Industriale	456.000	488/92	35%	15%	205.878	4,00
33	Reamoda srl	Marcianise	CE	Industriale	615.000	488/92	35%	15%	277.623	4.00
34	Pucci Senese	Marcianise	CE	Industriale	150.000	488/92	35%	15%	67.834	4,00
35	Florens Gloves	Marcianise	CE	Industriale	138.000	488/92	35%	15%	62.336	6,00
36	T. Max Concept	Marcianise	CE	Industriale	978.000	488/92	35%	15%	441.985	5,50
37	Mario D'Anna srl	Marcianise	CE	Industriale	290.000	488/92	35%	15%	131.188	4,50
38	Le Piramidi srl	Marcianise	CE	Industriale	436.000	488/92	35%	15%	197.187	3,00
39	Altanus srl	Marcianise	CE	Industriale	670.000	488/92	35%	15%	303.018	5,00
40	Lucy Planet srl	Marcianise	CE	Industriale	214.000	488/92	35%	15%	96.857	4,00
41	I figli di Raffele Tomeo srl	Marcianise	CE	Industriale	386.000	488/92	35%	15%	174.635	10,00
42	Tramontano	Marcianise	CE	Industriale	721.000	488/92	35%	15%	330.619	12,00
43	S.D.M. srl	Marcianise	CE	Industriale	356.000	488/92	35%	15%	160.896	4,50
44	ROGE srl	Marcianise	CE	Industriale	177.000	488/92	35%	15%	80.009	3,00
45	Bagra srl	Marcianise	CE	Industriale	272.000	488/92	35%	15%	122.817	3,00
46	Profili Pinto	Marcianise	CE	Industriale	283.000	488/92	35%	15%	128.040	2,00
47	Giamatri sas	Marcianise	CE	Industriale	319.000	488/92	35%	15%	144.277	4,00
48	Medaglia Foto srl	Marcianise	CE	Industriale	413.000	488/92	35%	15%	186.663	1,00
49	Asia	Marcianise	CE	Industriale	285.000	488/92	35%	15%	128.982	2,00
50	Polo Consulting srl	Marcianise	CE	Industriale	145.000	488/92	35%	15%	65.687	1,00
51	Eddy monetti Mondo srl	Marcianise	CE	Industriale	174.000	488/92	35%	15%	78.637	4,00
	TOTALE				**28.540.000**				**12.906.106**	**248,00**

07A04015

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio programma porto Napoli S.c. a r.l. (Deliberazione n. 210/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)*, della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 10 febbraio 2006, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i criteri di priorità, valevoli fino al 31 dicembre 2008, per la concessione delle agevolazioni ai contratti di programma;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'art. 8, comma 1, in cui vengono disposte misure urgenti per l'approvazione di contratti di programma da sottoporre all'esame di questo Comitato fino al 31 dicembre 2006;

Vista la nota n. 0019248 del 15 dicembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale è stata sottoposta all'esame di questo Comitato la proposta relativa al contratto di programma presentata dal consorzio programma Porto Napoli S.c. a r.l. per la realizzazione di un articolato programma di investimenti nei settori dell'industria navale, della logistica portuale e del turismo, nel territorio del comune di Napoli, area obiettivo 1;

Considerato che la regione Campania ha espresso parere favorevole sugli investimenti previsti dal contratto di programma e si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 50% dell'ammontare del contributo pubblico, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Vista la delibera, approvata in data odierna da questo Comitato, con la quale è stato trasferito al Fondo incentivi del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 51.449.169 euro, attribuito dalla propria delibera n. 3/2006 alla regione Campania per le finalità legate alle intese istituzionali di programma, allo scopo di finanziare, entro il 31 dicembre 2006, la stipula di tre nuovi contratti di programma Industrie polo delle qualità S.c. a r.l., programma Porto Napoli S.c. a r.l., S.A.M. S.c. a r.l., i cui investimenti rientrano nei settori definiti nell'APQ Sviluppo locale e nel Piano d'azione regionale approvato ai sensi della legge regionale;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a stipulare con il consorzio programma Porto Napoli S.c. a r.l. il contratto di programma per la realizzazione di un articolato programma di investimenti nei settori dell'industria navale, della logistica portuale e del turismo, nel territorio del comune di Napoli, area obiettivo 1.

Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, sono pari a 186.530.900 euro e sono relativi a sedici iniziative, così come risulta dall'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, consistono in contributi in c/capitale calcolati in misura ridotta rispetto alle misure massime concedibili previste per gli investimenti industriali e turistici, così come rappresentato nell'allegata tabella 1.

1.2. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 69.501.122 euro, di cui 34.750.561 euro a carico dello Stato e 34.750.561 euro a carico della regione Campania.

1.3. Il contributo di 69.501.122 euro sarà erogato in tre annualità di pari importo.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.2.

1.5. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una occupazione aggiuntiva non inferiore a n. 363 U.L.A. (unità lavorative annue).

1.7. Il Ministero dello sviluppo economico curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 34.750.561 euro, a valere sulle risorse di cui alla delibera approvata in data odierna da questo Comitato, citata nelle premesse, con la quale l'importo di 51.449.169 euro, attribuito dalla propria delibera n. 3/2006 alla regione Campania per le finalità legate alle intese istituzionali di programma, è stato trasferito al Fondo incentivi del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 22 dicembre 2006

Il Presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 108

ALLEGATO

CONTRATTO DI PROGRAMMA "Programma Porto Napoli Scarl"

N.	Iniziativa	Localizzazione Investimento		Settore d'investimento	Investimenti ammissibili	Regime d'aiuto	Agevolazioni			Occupazione (U.L.A.)
							Max Concedibile		Concesse (62,31% su Max)	
							ESN	ESL		
1	CO.NA.TE.CO. Spa	Napoli	NA	Industriale	24.722.400	488/92	35%		9.492.545	100
2	Terminal Flavio Gioia Spa	Napoli	NA	Industriale	5.951.000	488/92	35%	15%	2.964.214	20
3	SOTECO Srl	Napoli	NA	Industriale	5.110.900	488/92	35%	15%	2.634.792	10
4	*La Nuova Meccanica Navale Srl (1)*	*Napoli*	*NA*	*Industriale*	*42.693.500*	*488/92*	*35%*		*11.727.000*	*30*
5	Compagnia Meridionale Meridionale Srl	Napoli	NA	Turismo	3.862.000	488/92	35%	15%	1.772.577	12
6	Cruise Hotel Srl	Napoli	NA	Turismo	46.238.500	488/92	35%	15%	18.241.184	60
7	Cafè House Srl	Napoli	NA	Turismo	3.526.000	488/92	35%	15%	1.677.756	43
8	Terminal Napoli Spa	Napoli	NA	Industriale	17.852.200	488/92	35%		6.302.298	30
9	Mediterranean Shipping Cruises Spa	Napoli	NA	Industriale	2.031.300	488/92	35%		729.966	8
10	Yacht Service Palumbo Srl	Napoli	NA	Industriale	8.992.400	488/92	35%	15%	4.017.513	10
11	Rimorchiatori Napoletani Srl	Napoli	NA	Industriale	15.225.000	488/92	35%		5.240.602	8
12	IPL Elettronic Sas	Napoli	NA	Industriale	1.414.000	488/92	35%	15%	681.519	5
13	Terminal Intermodale Nola Srl	Napoli	NA	Industriale	3.368.100	488/92	35%	15%	1.554.911	1
14	SIPRIPO Srl	Napoli	NA	Industriale	2.158.800	488/92	35%	15%	871.850	10
15	Elettromeccanica Montese Srl	Napoli	NA	Industriale	2.691.800	488/92	35%	15%	1.251.395	8
16	Pointel Communication Srl	Napoli	NA	Industriale	693.000	488/92	35%	15%	341.000	8
	Totale				**186.530.900**				**69.501.122**	**363**

(1) Per l'iniziativa "La Nuova Meccanica Navale srl" il contributo concesso è pari all'importo richiesto dalla società

07A04016

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico, presso l'ACI di Crotone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Crotone durante la giornata del 27 marzo 2007, a seguito della chiusura al pubblico degli sportelli, per assemblea del personale.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito di assemblea del personale, gli sportelli dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Crotone sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata del 27 marzo 2007.

In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, in data 22 marzo 2007, ha rilasciato la prescritta autorizzazione alla chiusura.

Riferimenti normativi:

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1. decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

2. regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1. decreto-legge 21 luglio 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2. legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 30 aprile 2007

Il direttore regionale f.f.: PERRI

07A04040

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, il giorno 27 marzo 2007, per assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 30 aprile 2007

Il direttore regionale reggente: LUCCI

07A04101

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, il giorno 27 marzo 2007, per assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Uffi-

cio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 30 aprile 2007

Il direttore regionale reggente: LUCCI

07A04102

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportat;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, il giorno 27 marzo 2007, per assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 30 aprile 2007

Il direttore regionale reggente: LUCCI

07A04103

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa, il giorno 27 marzo 2007, per assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 30 aprile 2007

Il direttore regionale reggente: LUCCI

07A04104

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca, il giorno 27 marzo 2007, per assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca,

cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 30 aprile 2007

Il direttore regionale reggente: LUCCI

07A04105

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia, in data 27 marzo 2007, per assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 30 aprile 2007

Il direttore regionale reggente: LUCCI

07A04106

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, il giorno 27 febbraio 2007.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 30 aprile 2007

Il direttore regionale reggente: LUCCI

07A04107

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato, in data 27 marzo 2007, per assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Uffi-

cio del pubblico registro automobilistico di Prato, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 30 aprile 2007

Il direttore regionale reggente: LUCCI

07A04108

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 4 maggio 2007.

Accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, ed in particolare il titolo III della tabella A allegata al medesimo decreto, da ultimo modificata dalla tabella 2 allegata al decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, ed in particolare gli articoli 16 e 20;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, recante il regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio di informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 ottobre 1992, relativo alla istituzione nelle conservatorie dei registri immobiliari del servizio telematico per la trasmissione via cavo delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione e per le interrogazioni a distanza sugli archivi informatici di una o più conservatorie automatizzate nonché procedure e specifiche tecniche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 6 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 settembre 2005, n. 210;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sono stabilite le modalità attuative dell'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale;

Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, concernente disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed in particolare l'art. 2, comma 68;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 12 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2006, concernente le modalità di esecuzione delle visure catastali;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 2 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2007, concernente il pagamento di servizi telematici erogati dall'Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico a livello nazionale;

Acquisito il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, espresso con nota del 3 maggio 2007, prot. n. 57877;

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di esecuzione delle visure catastali ed ipotecarie effettuate per via telematica;

Decreta:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale

1. L'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale è consentito a chiunque con accesso diretto o su base convenzionale, nel rispetto della normativa vigente, anche in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, secondo le modalità previste nei seguenti Capi.

2. La consultazione telematica della banca dati ipotecaria effettuata in esenzione da tributi, in virtù di espressa disposizione di legge, è consentita esclusivamente su base convenzionale.

Capo II

Accesso telematico diretto

Art. 2.

Informazioni catastali censuarie

1. L'Agenzia del territorio rende disponibili, sul proprio sito internet, le sole informazioni relative al classamento e alla rendita degli immobili, individuati esclusivamente tramite gli estremi di identificazione catastale.

Art. 3.

Consultazione telematica ipotecaria e catastale

1. Dal 1º giugno 2007, l'accesso diretto al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione della banca dati ipotecaria è consentito, in via sperimentale, previa registrazione del richiedente tramite il servizio «Porta dei pagamenti» di Poste italiane S.p.a., con il pagamento telematico delle tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente per ogni consultazione effettuata, aumentate del cinquanta per cento.

2. Dal 1º giugno 2007, l'accesso diretto al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione della banca dati catastale è consentito, in via sperimentale, previo accreditamento del richiedente con le modalità previste per i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

3. L'accesso è disciplinato dalle condizioni generali, di cui agli allegati A1 e A2 al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, che dovranno essere accettate all'atto della richiesta di consultazione.

Art. 4.

Inibizione all'accesso telematico

1. La violazione degli obblighi di cui al presente decreto e delle obbligazioni assunte con l'accettazione delle condizioni generali comporta l'inibizione all'accesso telematico.

Capo III

Accesso telematico su base convenzionale

Art. 5.

Disciplina convenzionale

1. Dal 1º gennaio 2008 l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale su base convenzionale è consentito dall'Agenzia del territorio, su istanza di parte, mediante la stipulazione di apposita convenzione, conforme allo schema di cui all'allegato *B* al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, secondo le disposizioni di cui al presente Capo.

Art. 6.

Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata triennale, con tacito rinnovo alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dalla scadenza.

2. Le parti possono inoltre recedere dalla convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla controparte con sessanta giorni di preavviso.

Art. 7.

Importi dovuti

1. Fatto salvo quanto previsto in materia di riutilizzazione commerciale dei dati catastali ed ipotecari, per l'accesso alle banche dati ipotecaria e catastale su base convenzionale è previsto il pagamento:

a) dell'importo di € 200,00, da corrispondere una tantum, a titolo di rimborso delle spese amministrative connesse alla convenzione;

b) dell'importo di € 30,00 da corrispondere annualmente, per ogni password resa disponibile all'utente nell'anno solare, a titolo di contributo per le spese sostenute per l'implementazione e la gestione dei sistemi informatici;

c) delle tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente per ogni consultazione ipotecaria effettuata.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio gli importi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono aggiornati periodicamente, con cadenza almeno triennale, sulla base delle intervenute variazioni dei costi per la gestione del servizio.

3. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.

Art. 8.

Convenzioni speciali

1. L'Agenzia del territorio può stipulare convenzioni speciali, anche in deroga alle disposizioni del presente Capo, con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'Agenzia del territorio può stipulare convenzioni speciali con altri enti pubblici, nonché con enti rappresentativi di categorie professionali.

Art. 9.

Sportelli catastali decentrati

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle convenzioni speciali di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 6 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 2005.

Art. 10.

Risoluzione della convenzione

1. La violazione degli obblighi di cui al presente decreto e delle obbligazioni assunte con la convenzione comporta l'immediata risoluzione della convenzione stessa, con conseguente inibizione all'accesso al servizio.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, tutte le convenzioni stipulate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1991, n. 305, e del decreto ministeriale 10 ottobre 1992 e relativi provvedimenti di attuazione, mantengono la loro validità fino al 31 dicembre 2007.

CAPO IV

Disposizioni comuni

Art. 12.

Modalità di pagamento

1. Gli importi di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 7, sono versati contestualmente all'attivazione del servizio da parte dell'utente, con le modalità indicate nella convenzione.

2. Gli importi di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 7 sono dovuti per anno o frazione di anno solare e sono versati contestualmente all'attivazione del servizio e, successivamente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con le modalità indicate nella convenzione.

3. Le tasse ipotecarie di cui all'art. 3, comma 1, e di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, sono versate anticipatamente con modalità telematiche sul conto corrente postale unico a livello nazionale di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 2 marzo 2007. Le somme così riscosse sono riversate dall'agente contabile per le riscossioni telematiche alla Tesoreria centrale dello Stato ed agli Istituti tesorieri delle regioni Sicilia e Sardegna, per la quota di pertinenza delle stesse regioni, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della riscossione.

Art. 13.

Gestione sistemi informativi

1. L'Agenzia del territorio ha l'esclusiva competenza di definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate, ferma rimanendo la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all'amministrazione finanziaria.

2. L'Agenzia del territorio ha inoltre la facoltà di variare la base informativa in relazione alle esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informativo. Nessuna responsabilità deriva all'Agenzia del territorio per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.

Art. 14.

Utilizzazione dei dati

1. I dati acquisiti per via telematica ai sensi del presente decreto possono essere utilizzati esclusivamente per i fini consentiti dalla legge e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia protezione dei dati personali, nonché in materia di riutilizzazione commerciale dei dati e delle informazioni ipotecari e catastali.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 15.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 4 maggio 2007

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

ALLEGATO A1

Condizioni generali per l'accesso diretto ai servizi telematici di consultazione della banca dati catastale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007.

Art. 1.

Oggetto

L'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione della banca dati catastale è consentito alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti, che il richiedente dichiara di accettare integralmente.

Art. 2.

Registrazione dei dati dell'utente

La consultazione telematica della banca dati catastale avviene previo accreditamento del richiedente, con le modalità previste per i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Art. 3.

Tributi dovuti

La consultazione della banca dati catastale non è soggetta al pagamento di tributi.

Art. 4.

Utilizzazione dei dati

L'utente s'impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti esclusivamente per i fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nonché in materia di riutilizzazione commerciale dei dati catastali.

A tal fine l'utente dichiara di non essere riutilizzatore commerciale.

L'utente, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 è responsabile dell'uso improprio od eccessivo delle informazioni acquisite a seguito dell'accesso alla banca dati.

Art. 5.

Inibizione all'accesso

La violazione degli obblighi di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007 e degli obblighi assunti con l'accettazione delle presenti condizioni generali comporta l'inibizione all'accesso telematico.

Art. 6.

Gestione dei sistemi informativi

L'Agenzia del territorio ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate, ferma restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all'amministrazione finanziaria. Ha, altresì, l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Agenzia del territorio per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.

L'utente prende atto che, in relazione alla capacità elaborativa del sistema ed alle esigenze del servizio, l'Agenzia del territorio si riserva di introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente.

Art. 7.

Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali»), i dati comunicati dall'utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da parte dell'Agenzia del territorio, nel rispetto della normativa citata.

I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia del territorio è essenziale per l'adempimento degli obblighi di legge e per l'esecuzione del servizio e che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l'Agenzia stessa.

I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.

«Titolare» del trattamento dei dati è l'Agenzia del territorio con sede in Roma, Largo Leopardi n. 5 - c.a.p. 00185.

«Responsabile» del trattamento è il responsabile della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi dell'Agenzia del territorio.

Spettano all'utente gli specifici diritti di garanzia indicati nell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 8.

Clausola di salvaguardia

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali si applicano le disposizioni di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007.

ALLEGATO A2

Condizioni generali per l'accesso diretto ai servizi telematici di consultazione della banca dati ipotecaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007.

Art. 1.

Oggetto

L'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione della banca dati ipotecaria è consentito alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti, che il richiedente dichiara di accettare integralmente.

Art. 2.

Registrazione dei dati dell'utente

La consultazione telematica della banca dati ipotecaria avviene previa registrazione del richiedente tramite il servizio «Porta dei pagamenti» di Poste italiane S.p.A.

Art. 3.

Tasse ipotecarie

La consultazione della banca dati ipotecaria è consentita previo pagamento delle tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente per ogni consultazione effettuata, aumentate del cinquanta per cento, come da apposito listino.

Gli importi di cui al periodo precedente sono versati dall'Utente con modalità telematiche, attraverso la «Porta dei pagamenti» di cui all'art. 2, sul conto corrente postale unico a livello nazionale dell'Agenzia del territorio secondo le modalità indicate che il richiedente dichiara di aver consultato e di accettare integralmente.

L'Agenzia del territorio rilascia apposita ricevuta delle tasse ipotecarie versate per i servizi richiesti.

Art. 4.

Utilizzazione dei dati

L'utente s'impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti esclusivamente per i fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nonché in materia di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari.

A tal fine l'utente dichiara di non essere riutilizzatore commerciale.

L'utente, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 è responsabile dell'uso improprio od eccessivo delle informazioni acquisite a seguito dell'accesso alla banca dati.

Art. 5.

Inibizione all'accesso

La violazione degli obblighi di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007 e degli obblighi assunti con l'accettazione delle presenti condizioni generali comporta l'inibizione all'accesso telematico.

Art. 6.

Gestione dei sistemi informativi

L'agenzia del territorio ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate, ferma restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all'amministrazione finanziaria. Ha, altresì, l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Agenzia del territorio per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.

L'utente prende atto che, in relazione alla capacità elaborativa del sistema ed alle esigenze del servizio, l'Agenzia del territorio si riserva di introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente.

Art. 7.

Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali»), i dati comunicati dall'utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da parte dell'Agenzia del territorio, nel rispetto della normativa citata.

I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia del territorio è essenziale per l'adempimento degli obblighi di legge e per l'esecuzione del servizio e che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l'Agenzia stessa.

I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.

«Titolare» del trattamento dei dati è l'Agenzia del territorio con sede in Roma, Largo Leopardi n. 5 - c.a.p. 00185.

«Responsabile» del trattamento è il responsabile della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi dell'Agenzia del territorio.

Spettano all'utente gli specifici diritti di garanzia indicati nell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 8.

Clausola di salvaguardia

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali si applicano le disposizioni di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007.

ALLEGATO B

Convenzione per l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale

tra l'Agenzia del territorio, con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5 - rappresentata dal . . . . , di seguito denominata «Agenzia» e . . . . CF/PI: . . . . con residenza/sede in . . . . rappresentato da . . . . . . in qualità di . . . . . di seguito denominato «Utente»;

Premesso:

a) che l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, stabilisce che «l'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale ......», rimandando ad appositi decreti del direttore dell'Agenzia del territorio la definizione delle modalità attuative dell'accesso medesimo;

b) che con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007 sono state stabilite le modalità di accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale;

c) che l'utente ha richiesto di essere abilitato a collegarsi al sistema informativo dell'Agenzia per l'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati:

□ ipotecaria;

□ catastale.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1.

Oggetto

L'utente è abilitato a collegarsi al sistema elettronico dell'Agenzia al fine di accedere al servizio di consultazione telematica della banca dati ipotecaria e/o della banca dati catastale.

Art. 2.

Importi dovuti

L'attivazione del servizio è subordinata al versamento *una tantum*, a titolo di rimborso delle spese amministrative connesse alla convenzione, dell'importo di euro 200,00.

Contestualmente all'attivazione del servizio ed entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo, l'utente è inoltre tenuto a corrispondere, per ogni password resa disponibile all'utente nell'anno solare, l'importo di euro 30,00 a titolo di contributo annuale per le spese sostenute per l'implementazione e la gestione dei sistemi informatici.

Gli importi di cui ai commi precedenti, che potranno essere oggetto di aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007, sono versati dall'utente su apposito conto corrente intestato all'Agenzia del territorio con modalità telematiche, attraverso il portale dell'Agenzia.

L'utente del servizio di consultazione della banca dati ipotecaria si impegna a versare preventivamente, con modalità telematiche sul conto corrente postale unico a livello nazionale intestato all'Agenzia, ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 2 marzo 2007, le somme per il pagamento anticipato delle tasse ipotecarie dovute.

Sulle somme versate non sono dovuti interessi.

Al momento della richiesta di erogazione del servizio, la somma dovuta per il pagamento dei relativi tributi viene detratta dall'importo reso disponibile all'utente sul conto corrente unico nazionale.

Qualora l'importo reso disponibile all'utente non sia sufficiente ad effettuare il pagamento dei tributi dovuti, l'Agenzia non procede all'erogazione del servizio.

L'Agenzia abiliterà l'utente ad una funzione di consultazione telematica mediante la quale potrà prendere visione dei versamenti effettuati.

Art. 3.

Utilizzazione dei dati ed obblighi di tutela dei dati personali

L'utente s'impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti per fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. In particolare l'utente si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo disciplinare tecnico, necessarie ad assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti in ragione della presente convenzione rispondendo dell'operato dei propri dipendenti, incaricati e collaboratori.

Art. 4.

Gestione dei sistemi informativi

L'Agenzia ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate, ferma restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all'amministrazione finanziaria. Ha, altresì, l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Agenzia per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.

L'utente prende atto che, in relazione alla capacità elaborativa del sistema ed alle esigenze del servizio, l'Agenzia si riserva di introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente.

Art. 5.

Risoluzione della convenzione

La violazione degli obblighi di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007 e delle obbligazioni assunte con la presente convenzione ed in particolare l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 comporta l'immediata risoluzione della convenzione stessa e la disabiltazione dell'accesso al servizio. La risoluzione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6.

D u r a t a

La convenzione ha durata triennale, con tacito rinnovo alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dalla scadenza. Le parti possono inoltre recedere dalla convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla controparte con sessanta giorni di preavviso.

Art. 7.

Restituzione di somme depositate e non utilizzate

A seguito di risoluzione della convenzione o di recesso, l'utente può richiedere all'Agenzia la restituzione delle somme versate per il pagamento anticipato delle tasse ipotecarie, rese disponibili sul sistema telematico, ma ancora non utilizzate.

Art. 8.

Clausola di salvaguardia

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007.

Art. 9.

Foro competente

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra l'Agenzia e l'utente direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Roma.

Art. 10.

Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali»), i dati comunicati dall'utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da parte dell'Agenzia, nel rispetto della normativa citata.

I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia è essenziale per l'adempimento degli obblighi di legge e per l'esecuzione del servizio e che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l'Agenzia stessa.

I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.

Art. 11.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche all'Agenzia connesse all'esecuzione della presente convenzione dovranno essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Agenzia

....

L'Utente

....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'utente approva specificamente i seguenti articoli 4, 5, 6 e 9.

L'Utente

....

07A04049

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 26 aprile 2007.

Modifica degli stampati delle specialità medicinali contenenti il principio attivo salbutamolo.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere del Pharmacovigilance Working Party, il gruppo europeo di farmacovigilanza (11-12 dicembre 2006;

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza dell'AIFA reso nella seduta del 12 febbraio 2007;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 13-14 febbraio 2007;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti il principio attivo salbutamolo;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali contenenti il principio attivo salbutamolo autorizzate con procedura nazionale, di integrare le informazioni del prodotto, riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo, secondo quanto indicato nell'allegato I e II che costituiscono parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per le specialità medicinali contenenti salbutamolo — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determina. Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2007

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO I

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Sezione 4.4: Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.

Ci sono evidenze, da dati post marketing e dalla letteratura pubblicata, di rari casi di ischemia miocardia associata all'uso di salbutamolo. I pazienti con preesistenti patologie cardiache gravi (ad es. cardiopatia ischemica, tachiaritmia o insufficienza cardiaca grave) che ricevono salbutamolo per patologie respiratorie, devono essere avvertiti di informare il proprio medico qualora si verifichi dolore toracico o sintomi di peggioramento della patologia cardiaca.

Sezione 4.8: Effetti indesiderati.

Molto raramente sono state segnalate aritmie cardiache (incluso fibrillazione atriale, tachicardia sopraventricolare ed extrasistolia), ischemia miocardica.

ALLEGATO II

Foglio illustrativo per il paziente.

Informi il suo medico, se è affetto da patologia cardiaca o angina, prima di intraprendere la terapia con salbutamolo.

Effetti collaterali.

Molto raramente in alcuni pazienti può comparire dolore al petto (a causa di problemi cardiaci come l'angina). Informi al più presto il suo medico, evitando di interrompere la terapia a meno che non le venga consigliato.

07A04112

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 18 aprile 2007.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi». (Rep. n. 84/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 18 aprile 2007:

Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che istituisce i principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare il capo IV riguardante il sistema di allarme rapido, la gestione delle crisi e le situazioni di emergenza;

Visto il regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

Visto il decreto legislativo del 17 giugno 2003, n. 223, recante attuazione della direttiva 200/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, recante attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto l'Accordo sancito il 28 luglio 2005 (rep. atti n. 2334), tra il Ministro della salute e i presidenti delle regioni e delle province autonome sulle «Linnee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica», volto a favorire l'attuazione del regolamento CE n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002;

Vista la proposta di intesa su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del Sistema di allerta rapida per mangimi», pervenuta dal Ministero della salute con nota del 16 marzo 2007;

Vista la nota del 2 aprile 2007, con la quale la regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanità, ha comunicato il parere tecnico favorevole sulla proposta di intesa in oggetto;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul testo della presente intesa, nei termini di cui all'allegato sub *A*;

Sancisce intesa

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di cui all'allegato sub *A*, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.

Il presidente
LANZILLOTTA

Il segretario
BUSIA

ALLEGATO *A*

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA PER MANGIMI

1. FINALITÀ.

Il presente protocollo è stato definito per permettere la gestione omogenea in ambito nazionale del sistema di allerta per mangimi al fine di garantire la tutela della salute umana, degli animali e della salubrità dell'ambiente, così come previsto dal reg. 183 del 12 gennaio 2005, art. 29. È fatta salva l'adozione di tutti i provvedimenti previsti dalla normativa in vigore.

2. DEFINIZIONI.

Si intende per:

Sistema di allerta: procedura codificata atta a garantire la rapidità delle comunicazioni e dei provvedimenti conseguenti, da adottare a seguito di riscontro di mangime che rappresenta grave rischio per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrità dell'ambiente;

Mangime (o alimento per animali): qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali (regolamento CE 178/2002);

Impresa del settore dei mangimi: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, compreso ogni produttore che produca, trasformi o immagazzini mangimi da somministrare sul suo fondo agricolo agli animali (regolamento CE 178/2002);

Operatore del settore dei mangimi: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa di mangimi posta sotto il suo controllo, in tutte 1e fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi fino e compresa l'immissione dei mangimi sul mercato (regolamento CE 178/2002 e dal regolamento CE 183/2005);

Elenco clienti: operatori del settore dei mangimi ai quali è stato fornito il prodotto (mangime) oggetto di allerta;

Immissione sul mercato: «la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta»; (regolamento CE 178/2002);

Commercio al dettaglio: «la movimentazione dei mangimi e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all'utilizzatore, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso» (regolarnento CE 178/2002);

Pericolo o elemento di pericolo: agente biologico - chimico-fisico - contenuto in un alimento o mangime o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute (regolamento CE 178/2002);

Rintracciabilità: «la possibilita di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione» (regolamento CE 178/2002);

Rischio: funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo (regolamento CE 178/2002);

Segnalazioni in partenza dalla ASL: attivazione del sistema di allerta per riscontri di mangimi, già presenti sul mercato, prodotti e/o distribuiti nel territorio di competenza della ASL, che presentano un grave rischio per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrità dell'ambiente per i quali è richiesto un intervento immediato;

Segnallazioni in arrivo: allerte originate al di fuori della ASL, che riguardano mangimi prodotti e/o distribuiti nel territorio di competenza della ASL;

Ritiro del mangime: qualsiasi misura, dell'operatore o dell'autorità competente, volta ad impedire la distribuzione e l'offerta all'utente del mangime non conforme al requisito di sicurezza dei mangimi (accordo 28 luglio 2005);

Richiamo del mangime: qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta all'utente del mangime, da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute (accordo 28 luglio 2005).

3. CAMPO DI APPLICAZIONE.

1) Le presenti linee guida si applcano ai nei seguenti casi, che dovranno essere trattati in modo da garantire l'adozione delle misure più opportune al fine di tutelare la salute degli animali, dell'uomo e la salubrità dell'ambiente:

a) ai mangimi che rappresentano un grave rischio per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrità dell'ambiente e per i quali è richiesto un intervento immediato. Per tale tipologia è prevista l'attivazione del sistema di allerta.

2) Le presenti linee guida non si applicano, in quanto esulano dall'ambito dei sistema di allerta:

a) ai mangimi che, pur presentando non conformità alle norme vigenti, siano stati già segnalati dall'operatore del settore dei mangimi nell'ambito dell'autocontrollo e che, pur costituendo un grave rischio per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrità dell'ambiente, non siano stati immessi sul mercato. Tali non conformità, se evidenziate a seguito di un controllo ufficiale, anziché nell'ambito dell'autocontrollo, comportano, conseguenze amministrative e/o penali;

b) mangimi che pur presentando non conformità alle norme vigenti, non rappresentano un grave rischio per l'uomo, per gli animali e per l'ambiente, e che pertanto non richiedono un intervento immnediato.

A titolo esemplificativo non costituiscono grave rischio per la salute dell'uomo, degli animali e per la salubrità dell'ambiente, e pertanto non comportano l'attivazione del sistema di allerta, i mangimi:

nei quali sia stata riscontrata la presenza di additivi o di residui di sostanze autorizzate ma in quantitativi superiori a quanto consentito dalla normatativa vigente, qualora il quantitativo di tali sostanze consenta di escludere ragionevolmente la pericolosità per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrità dell'ambiente;

nei quali l'agente biologico potenzialmente pericoloso risulta non vitale;

nei quali si sia riscontrata una frode commerciale (adulterazioni, sofisticazioni, contraffazioni, che non rappresentano un pericolo attuale o potenziale per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrità dell'ambiente).

Il dirigente del servizio veterinario del dipartimento di prevenzione della ASL competente, nei casi di non conformità previsti al suddetto punto *b)*, dovrà comunque inoltrare la segnalazione al servizio veterinario competente della regione o della provincia autonoma utilizzando il modulo allegato E - «segnalazione di non conformità» corredato dall'allegato F - «identificazione del mangime» e da copia del referto delle analisi. Tale segnalazione verrà raccolta in un sistema di sorveglianza regionale che permetterà di orientare la programmazione dei controlli e di attivare progetti specifici sulla base di riscontri oggettivi.

Sono comunque fatti salvi eventuali altri provvedimenti che si ritenga necessario ed opportuno adottare (controlli, interventi lungo la filiera produttiva, comunicazioni all'Autorità giudiziaria etc.).

È pertanto possibile distinguere due diversi tipi di comunicazioni:

1) notifica di allerta:

comunicazione riguardante i mangimi di cui al precedente punto 1-*a)*;

2) segnalazione di non conformità:

comunicazione riguardante i mangimi di cui al precedente punto 2-*a)* e 2-*b)*.

4. PUNTI DI CONTATTO.

Nel sistema di allerta sono coinvolti i seguenti soggetti, ciascuno dei quali deve individuare al proprio interno il relativo punto di contatto, utilizzando l'apposita scheda, allegato *G* - «punti di contatto»:

1) servizi veterinari del dipartimento di igiene e prevenzione delle ASL;

2) servizi veterinari delle regioni o delle province autonome;

3) Ministero della salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti.

5. ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA.

Nei casi in cui la ASL competente ravvisi in un mangime, già presente sul mercato, un grave rischio per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente, per il quale è richiesto un intervento immediato, procederà all'attivazione del sistema di allerta.

Solo la ASL competente ha infatti a disposizione tutti gli elementi per definire se si è in presenza di mangimi pericolosi e se sia richiesto un intervento immediato.

È impossibile stabilire criteri specifici per definire a priori, con precisione, che cosa costituisca un grave rischio per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrità dell'ambiente. Ogni caso dovrà pertanto essere analizzato con scienza e coscienza, avvalendosi, eventualmente, del supporto tecnico-specialistico ritenuto più opportuno, al fine di effettuare un'adeguata analisi del rischio, tenendo conto di numerosi elementi quali ad esempio: tipo e quantità di microrganismi, distribuzione del mangime, destinazione d'uso, trattamenti ai quali verrà sottoposto, ecc.

6. PROCEDURE OPERATIVE.

Le procedure previste dal sistema di allerta rapido devono essere immediatamente messe in atto nel caso di sospetto di rischio grave per la salute degli animali, dell'uomo e la salubrità dell'ambiente nell'ambito delle rispettive competenze.

COMPETENZE DEI SERVIZI VETERINARI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE ASL

Il responsabile del servizio veterinario del dipartimento di prevenzione della ASL, che ha riscontrato la peresenza in un mangime di un grave rischio per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrità dell'ambiente, ed è richiesto un intervento immediato, nell'ambito delle proprie competenze:

verifica la notizia;

adotta le misure più opportune per fronteggiare il rischio per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrità dell'ambiente; i prodotti oggetto di allerta rinvenuti sul mercato andranno sottoposti a sequestro;

raccoglie le informazioni sul mangime e compila la «scheda di notifica» - allegato *B*;

se si tratta di un mangime prodotto/confezionato o introdotto in Italia da una ditta avente sede nel territorio di competenza, effettua un'ispezione presso l'azienda per acquisire elementi utili a determinare le cause della non conformità che ha dato origine all'allerta;

verifica l'eventuale distribuzione del prodotto, in particolare:

acquisisce l'elenco clienti, che rientrano nella definizione di operatori del settore dei mangimi;

acquisisce l'elenco dei fornitori se del caso;

verifica l'attivazione e l'efficacia delle procedure di ritiro del prodotto;

attiva il sistema di allerta, trasmettendo al servizio veterinario della regione o della provincia autohoma di appartenenza, preferibilmente per posta elettronica eventualmente seguita da spedizione a mezzo postale o fax, l'allegato *A* - «Attivazione sistema di allerta» corredato dall'allegato *B* e dall'allegato *C* - «Elenco operatori del settore dei mangimi»;

comunica tempestivamente al servizio veterinario della regione o della provincia autonoma gli esiti degli accertamenti effettuati ed i provvedimenti adottati, utilizzando l'allegato *D* - «Esiti acceramenti».

L'allegato *B1* - «Informazioni addizionali - Follow up» va utilizzato per ogni successiva comunicazione con la quale trasmettere ulteriori informazioni quali: eventuali successive diramazioni della rete commerciale, risultato analitico negativo successivo con revoca dell'allerta, ulteriori Paesi membri o extracomunitari interessati alla commercializzazione del prodotto di cui si è conosciuta successivamente la rete di distribuzione, ulteriori campionamenti effettuati e ulteriori risultati analitici, misure volontarie prese dalla ditta (ritiro dei prodotti), cambio di destinazione d'uso, ecc.

COMPETENZE DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLA REGIONE O DELLA PROVINCIA AUTONOMA

Il servizio veterinario della regione o della provincia autonoma (cosiddetto «nodo regionale»):

coordina tutte le operazioni successive alla segnalazione del mangime non conforme, informando tempestivamente il Ministero della salute circa i provvedimenti adottati;

tiene i rapporti con il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità, con il Centro di referenza nazionale per l'alimentazione animale (C.Re.A.A,), le regioni e province autonome coinvolte, nonché con le ASL della regione, garantendo la tempestività dell'informazione;

dispone, se del caso, ulteriori provvedimenti sul prodotto in questione;

verifica l'adeguatezza delle misure adottate dalle autorità sanitarie locali;

adotta, ove ritenuti necessari, di concerto con eventuali altri uffici competenti, ulteriori misure di controllo ufficiale a tutela della salute dell'uomo, degli animali e per la salubrità dell'ambiente.

COMPETENZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Il punto di contatto nazionale del sistema di allerta nazionale del Ministero della salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti provvede:

a) alla predisposizione dei comunicati ai mezzi di informazione a diffusione nazionale sulle condizioni iniziali e finali dell'allerta;

b) alla verifica dell'adeguatezza delle misure adottate dalle autorità sanitarie locali (di concerto con le autorità sanitarie regionali/provinciali);

c) alla raccolta delle informazioni sul seguito dato alle notifiche;

d) allo scambio rapido delle informazioni con i propri uffici periferici (P.I.F., U.S.M.A.F. e U.V.A.C.);

e) a richiedere, il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore della sanità e del Centro di referenza nazionale per l'alimentazione animale (C.Re.A.A.) in materia di contaminanti biologici, chimici e fisici dei mangimi;

f) all'adozione, ove ritenuti necessari, di concerto con gli uffici competenti del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti di ulteriori misure di controllo ufficiale a tutela della salute dell'uomo, degli animali e per la salubrità dell'ambiente.

In caso di interessamento del territorio europeo e di quello estero, il punto di contatto del sistema di allerta del Ministero della salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti provvede:

g) allo scambio rapido delle informazioni in qualità di organo di collegamento con l'Unione europea ed i Paesi terzi;

h) alla notifica agli altri punti di contatto nazionali delle segnalazioni di allerta relative a mangimi provenienti dai Paesi terzi.

7. ELENCO DEGLI OPERATORI DEL SETTORE DEI MANGIMI.

Fermo restando quanto previsto dal reg. CE 178/2002 in materia di rintracciabilità, nonché dal reg. CE 183/2005 che prevede la registrazione ed il riconoscimento degli operatori della catena della produzione dei mangimi, l'efficacia del sistema di allerta dipende dalla rapidità delle comunicazioni, quali la trasmissione dell'elenco clienti a tutti i soggetti interessati e dalla rapidità con la quale l'impresa attiva la procedura di comunicazione e di ritiro del prodotto dal commercio.

Per una corretta e sollecita applicazione delle procedure previste in caso di riscontro di mangimi pericolosi per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrità dell'ambiente, è quindi essenziale disporre della rete di commercializzazione e accertare conseguentemente la portata della movimentazione (rete locale, regionale, nazionale, comunitaria, ecc. e quantitativo del prodotto) dell'allerta.

La rete commerciale deve essere acquisita riportando almeno i seguenti elementi:

a) ragione sociale della ditta destinataria;

b) indirizzo, completo di comune e provincia, della sede commerciale (telefono/fax, e-mail se possibile);

c) n. di lotto del prodotto non conforme e scadenza o TMC;

d) quantitativo totale venduto, tipologia e numero delle confezioni;

e) data di consegna e identificativi D.di T.

La trasmissione dell'elenco clienti, di norma, dovrà avvenire contestualmente all'attivazione del sistema di allerta, (per la quale è infatti previsto l'allegato *A* - «Attivazione sistema di allerta», corredato dall'allegato *B* - «scheda di notifica» e dall'allegato *C* - «Elenco clienti»).

Il responsabile della prima trasmissione dell'elenco clienti dovrà assicurarsi che le indicazioni siano complete e facilmente leggibili.

In caso contrario, dovranno essere ritrascritte a cura del Servizio ASL interessato.

Nel caso in cui l'elenco clienti sia costituito da un considerevole numero di voci dovrà essere, di norma, inviato per posta elettronica così da consentire la rapidità delle ulteriori trasmissioni.

Resta inteso che la procedura adottata per la trasmissione della prima rete di commercializzazione dovrà essere analogamente ripetuta nell'eventuale riscontro di ulteriori clienti.

Nel caso in cui il Servizio veterinario della regione non ricevesse nei tempi stabiliti le informazioni necessarie per una ricerca mirata del mangime, disporrà, ai fini della tutela della salute degli animali, dell'uomo e per la salubrità dell'ambiente, altri interventi che verranno individuati a seconda della gravità della situazione (per esempio ricerca a tappeto del mangime, segnalazione tramite stampa, intervento dei NAS ecc.).

8. VERIFICA DELLE PROCEDURE DI RITIRO DA PARTE DELL'OPERATORE DEL SETTORE DEI MANGIMI.

Ogni qualvolta la ditta interessata provvede al ritiro di un prodotto, la ASL competente per territorio:

trasmette le informazioni inerenti la rete commerciale al Servizio veterinario della regione o della provincia autonoma secondo le procedure indicate precedentemente;

verifica che la ditta metta in atto tutte he procedure per il ritiro dal commercio del prodotto in modo rapido e completo. La verifica potrà avvenire, sulla base delle comunicazioni pervenute dalle ASL di destinazione.

La ASL interessata dalla distribuzione del prodotto soggetto al ritiro ne verifica l'attuazione attraverso:

ispezioni presso le ditte che hanno ricevuto la merce;

acquisizione della copia del documento di trasporto relativo al ritiro effettuato dalla ditta interessata.

Le ASL interessate dalla distribuzione del prodotto in oggetto comunicano alla ASL ove ha sede lo stabilimento che sta procedendo al ritiro, il quantitativo di prodotto per il quale sia stato documentato il ritiro e le altre informazioni (lotti, tipo di confezione ecc.) necessarie al fine delle verifiche.

I mangimi non ancora ritirati, devono essere tenuti in locali o parti di locali, separati da quelli di conservazione di altri prodotti idonei alla distribuzione e alla vendita; dovranno inoltre essere contraddistinti da cartelli indicanti la destinazione al ritiro da parte del fornitore.

Va ricordato che l'art. 20 del reg. 178/2002 stabilisce che, se un operatore del settore dei mangimi ritiene o ha motivo di credere che un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo dal mercato e informare le autorità competenti sulla natura del rischio, fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità sanitaria locale fino al momento in cui, quando previsto e previa autorizzazione della stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi da quelli originari o trattato in modo da garantire la sicurezza. Le spese sono a carico dell'operatore del settore del mangime interessato.

9. PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE.

Sui mangimi oggetto di allerta dovranno essere adottati i provvedimenti ritenuti più adatti per tutelare la salute degli animali, dell'uomo e dell'ambiente.

Fatte salve eventuali norme speciali in materia, nonché le diverse valutazioni di volta in volta effettuate, le Autorità procederanno nei modi seguenti disponendo:

a) il rintraccio e il sequestro cautelativo del prodotto non conforme rinvenuto sul mercato (partite, sottopartite, lotti ecc. a seconda dei casi);

b) che nel lotto sul quale è stata riscontrata l'irregolarità, non dovrà essere effettuato un ulteriore campionamento; mentre verrà valutata caso per caso, in funzione della valutazione del rischio, l'opportunità di effettuare campioni ufficiali in lotti diversi della stessa partita;

c) il rintraccio e il sequestro cautelativo dei mangimi costituti anche in parte dai prodotti oggetto di allerta.

Nel caso in cui il prodotto non sia stato reperito tal quale perché nel frattempo è stato sottoposto ad un processo di trasformazione in grado di inattivare il pericolo o distruggere l'agente patogeno, il responsabile del servizio competente ove ha sede lo stabilimento di trasformazione, procede all'analisi delle condizioni e dei parametri di processo in modo da verificare, ricorrendo anche, se necessario, ad indagini di laboratorio, a spese del proprietario o del detentore per verificare se il prodotto trasformato possa ancora costituire un pericolo per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrità dell'ambiente.

Successivamente comunica le conclusioni al Servizio veterinario della regione o della provincia autonoma, specificando se i prodotti trasformati non costituiscano più pericolo per la salute dei consumatori o se sia necessario attivare una nuova allerta per i prodotti trasformati. In quest'ultimo caso, il responsabile del servizio competente procederà secondo le indicazioni sopra riportate.

I maingimi oggetto dell'allerta devono essere mantenuti sotto sequestro o conunuque ritirati dal commercio fino alla chiusura dell'allerta.

I servizi veterinari del dipartimento di igiene e prevenzione delle ASL dovranno comunicare nel più breve tempo possibile al servizio veterinario della regione o della provincia autonoma tutti i provvedimenti assunti e in particolare:

la quantità di prodotto sequestrato;

la quantità di prodotto già commercializzato verso altre ditte;

la quantità di prodotto eventualmente somministrato ad animali;

la quantità di prodotto sottoposto a trasformazione.

AZIONI

Distribuzione dei prodotti (mangimi, materie prime per mangimi ecc.) risultati positivi.

In alternativa alla distruzione di cui sopra, previa autorizzazione del Servizio veterinario della ASL competente, che a tal fine può avvalersi del supporto tecnico-scientifico ritenuto più opportuno:

i prodotti oggetto dell'allerta devono essere ritirati dal commercio per essere sottoposti a un trattamento in grado di neutralizzare la nocività (ove possibile) a condizione che successivamente siano sottoposti a campionamenti ufficiali con esito negativo, a spese del detentore o del proprietario, al fine di escludere la sussistenza di un pericolo per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrità dell'ambiente;

i prodotti oggetto dell'allerta devono essere destinati ad usi diversi dall'alimentazione animale.

10. FLUSSO INFORMATIVO.

Il sistema di allerta deve garantire la tempestività dello scambio di informazioni.

In attesa dell'attivazione di un apposito sistema di rete per la gestione del sistema di allerta, dovranno essere utilizzati gli strumenti che garantiscono tale tempestività in modo rapido, chiaro e leggibile. Si dovrà pertanto prediligere la comunicazione a mezzo e-mail con comunicazione di avvenuta ricezione, eventualmente seguita da invio a mezzo posta o fax.

Ogni servizio deve avere a disposizione i dati relativi a tutte le strutture sanitarie interessate della propria ASL, dei servizi veterinari dei Dipartimenti di igiene e di prevenzione delle ASL della regione, nonché dei servizi di riferimento del servizio veterinario della regione o della provincia autonoma, il quale provvede a raccogliere, diffondere e aggiornare i dati di cui sopra.

Le informazioni oggetto di allerta vengono trasmesse dalle regioni o dalle province autonome al Ministero della salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti.

Qualora una regione o una provincia autonoma non preveda l'istituzione del proprio «nodo regionale» per la gestione dei sistemi di allerta, la trasmissione al Ministero della salute, come pure alle altre regioni e province autonome coinvoite, verrà effettuata direttamente dalle ASL. In tal caso la regione o la provincia autonoma deve preventivamente individuare e comunicare i punti di contatto relativi al proprio territorio (tabella punti di contatto).

11. CHIUSURA DELL'ALLERTA.

Il procedimento attivato a seguito di un'allerta si conclude quando:

a) i prodotti oggetto dell'allerta siano stati ritirati dal commercio per essere distrutti, per essere destinati ad usi diversi dall'alimentazione animale o per essere sottoposti a un processo di risanamento previa autorizzazione del Servizio veterinario della ASL competente;

b) il prodotto in questione non sia stato rinvenuto;

c) i risultati di ulteriori accertamenti abbiano escluso la sussistenza di un pericolo per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrità dell'ambiente.

Nel caso in cui il mangime sia stato già utilizzato come alimento per gli animali, si deve procedere ad un'ulteriore valutazione del rischio in relazione al possibile passaggio del contaminante nella catena alimentare umana o animale, al fine di decidere l'eventuale attuazione di misure restrittive nei confronti degli animali o dei loro prodotti.

Il responsabile del servizio veterinario del dipartimento di igiene e prevenzione di ciascuna ASL coinvolta nell'allerta, verifica le condizioni di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* nel territorio di competenza e chiude il caso dandone notizia al Servizio veterinario della regione o della provincia autonoma, che provvederà alla comunicazione alle regioni e alle province autonome e al Ministero della salute.

La revoca del provvedimento di allerta viene disposta, espletate le verifiche del caso, dal responsabile del servizio veterinario della ASL territorialmente competente per lo stabilimento di produzione o di scambio/importazione.

Allegato A – Attivazione del sistema di allerta

All'assessorato alla Sanità Regione………..
Servizio Veterinario

OGGETTO: **Attivazione sistema di allerta. Prodotto** ___________________ (1)

Si segnala che (2):

____

____

____

____

____

____

____

Per quanto sopra, in ottemperanza alle disposizioni emanate dalla Regione ……., si attiva il sistema di allerta e si allega la scheda di notifica.

Si precisa inoltre che (3):

☐ il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente nel territorio di competenza di questa ASL;

☐ il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente nel territorio della Regione……., presso le ditte indicate in allegato;

☐ il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente sul territorio nazionale, presso le ditte indicate in allegato;

☐ il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato al di fuori del territorio nazionale, presso le ditte indicate in allegato;

☐ sono in atto da parte della ditta le procedure di ritiro dal commercio;

☐ il prodotto in oggetto risulta essere stato fabbricato/confezionato o introdotto in Italia dalla seguente ditta ___________________________, ubicata sul territorio della Regione………., presso la ASL _________________;

☐ il prodotto in oggetto risulta essere stato fabbricato/confezionato o introdotto in Italia dalla seguente ditta _________________________, indirizzo ________________________________ ubicata al di fuori del territorio della Regione………..;

☐ il prodotto è risultato non conforme a seguito di riscontro analitico e lo scrivente si impegna a comunicare non appena possibile se è stata richiesta la revisione d'analisi nonché l'esito della stessa.

Si resta a disposizione per ogni eventuale informazione e si inviano distinti saluti.

Il dirigente

____

Note:
(1): indicare la denominazione del prodotto
(2): descrizione del fatto e del prodotto in oggetto
(3): barrare le voci che interessano

Allegato B - scheda di notifica

RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED

REGULATION (EC) N°: 178/2002 – Art. 50

GENERAL INFORMATION:

1	NOTIFICATION TYPE:		
2	CONTROL TYPE:		
3	NOTIFYING COUNTRY:		
		Contact point reference n°:	
4	DATE OF NOTIFICATION:		

HAZARD:

5	NATURE OF HAZARD:		
6	RESULTS OF THE TESTS:		
7*	COUNTER ANALYSIS:		
8*	SAMPLING	DATES:	
		N° OF SAMPLES:	
		METHOD	
		PLACE:	
9*	LABORATORY:		
10*	ANALYSIS:	SAMPLE TREATMENT/ ANALYSIS MATRIX:	
		METHOD OF ANALYSIS:	
11*	PERSONS AFFECTED:		
12*	TYPE OF THE ILLNESS/SYMPTOMS:		

PRODUCT:

13	PRODUCT CATEGORY:		
14	PRODUCT NAME:		
15*	DESCRIPTION OF THE PRODUCT	BRAND / TRADE NAME:	
	☐ Picture(s)	PRODUCT ASPECT (e.g. packaging):	
		UNIT WEIGHT:	

OUTCOME OF INVESTIGATION AND MEASURES ADOPTED:

16	DISTRIBUTION STATUS:		
17*	VOLUNTARY MEASURES:		
18*	COMPULSORY MEASURES:		
		DATE OF ENTRY INTO FORCE:	
		DURATION:	
	☐	PUBLIC RECALL:	(hyperlink)
19	LEGISLATION IN BREACH:		
		SCOPE:	
		MAX. PERMITTED LEVEL:	

IDENTIFICATION OF THE LOT(S)

20*	CONSIGNMENT / LOT NUMBER:		
21*	PUBLIC HEALTH CERTIFICATE	NUMBER:	
		DATE:	
		CVED N°:	
22	DURABILITY DATES	USE-BY DATE*:	
		BEST BEFORE DATE*:	
		SELL-BY DATE:	
23	DESCRIPTION OF THE LOT:	N° OF UNITS*:	
		TOTAL NET WEIGHT OF LOT*:	

ORIGIN:

24	COUNTRY OF ORIGIN:		
25	MANUFACTURER:	NAME:	
		ADDRESS:	
		VET. AP-N°:	
26*	DISPATCHER/ EXPORTER	NAME:	
		ADDRESS:	

DISTRIBUTION:

27*	DISTRIBUTED BY	IMPORTER:	
		WHOLESALER:	
		RETAILER:	

28*	DISTRIBUTION TO MEMBER STATES:		
	DISTRIBUTION LIST ATTACHED:		☐
29*	EXPORTED TO THIRD COUNTRIES:		
	DISTRIBUTION LIST ATTACHED:		☐

IN CASE OF A REJECTION AT THE BORDER:

30*	POINT OF ENTRY:		
31*	TYPE OF CHECK		
32*	COUNTRY OF DISPATCH		
33*	COUNTRY OF DESTINATION		
34*	CONSIGNEE	NAME:	
		ADDRESS:	
35*	CONTAINER NUMBER(S):		
36*	MEANS OF TRANSPORT:		

OTHER INFORMATION:

37	ORGANISATION/MINISTRY:	
38*	PERSON TO CONTACT:	
39	OTHER INFORMATION:	
41*	ATTACHED DOCUMENTS: (compressed format)	☐ health certificate ☐ CVED ☐ phytosanitary certificate ☐ analytical report ☐ bill(s)/delivery document(s) ☐ press release/public recall info other:
42*	CONFIDENTIAL:	☐
43*	IF YES, WHICH BOXES (NUMBERS):	
44*	IF YES, REASON:	

numbers underlined: information is required
numbers with *: information is required, if applicable

Allegato C Elenco operatori del settore dei mangimi

Descrizione del prodotto oggetto di allerta														
Ragione sociale	Via/località	Comune	Prov.	Reg.	Nazione	Tel/fax	e.mail	n.lotto	Scadenza/TMC	Quantitativo venduto	Tipologia confezioni	N°confezioni	Data consegna	Identificati D. di T.

Allegato D – Esiti accertamenti

All'assessorato alla Sanità Regione…………
Servizio Veterinario

OGGETTO: **Sistema di allerta; comunicazione esiti accertamenti.**

In relazione alla comunicazione prot. ________ del _______ riguardante l'attivazione del sistema di allerta per il seguente prodotto (riportare la denominazione, il numero di lotto, il fabbricante o distributore):

____

____

____

____

____

Si informa che:

☐ il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente nel territorio di competenza di questa ASL;

☐ il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente nel territorio della Regione;

☐ il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente sul territorio nazionale;

☐ il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato al di fuori del territorio nazionale;

☐ sono in atto da parte della ditta le procedure di ritiro dal commercio.

- **sono stati effettuati i seguenti accertamenti**

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Allegato E – segnalazione di non conformità

All'Assessorato alla Sanità
Regione.............
Servizio Veterinario

OGGETTO: **Segnalazione di non conformità.**

Conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni , si segnala che è stata riscontrata sul prodotto

____ la

seguente non conformità

____

____

____

Sulla base della valutazione del rischio, si ritiene di escludere che si configuri una frode tossica, che si tratti di prodotti nocivi o pericolosi per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrità dell'ambiente e che sussista un pericolo immediato per la salute.

Lo scrivente si impegna a comunicare non appena possibile se è stata richiesta la revisione d'analisi nonché l'esito della stessa.

Si resta a disposizione per ogni eventuale informazione e si inviano distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Veterinario ASL........

____

Allegato F – identificazione del prodotto

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Denominazione di vendita	
Marchio commerciale	
Prodotto/confezionato da *(ragione sociale)*	
Nello stabilimento di *(indirizzo completo)*	
N. riconoscimento dello stabilimento *(ove esistente)*	
Importato/distribuito da	
Tipo di confezionamento	
Peso dell'unità di vendita	
Lotto	
Data di scadenza/TMC	
Laboratorio che ha eseguito l'analisi	
Data analisi	
Determinazione sfavorevole	
Risultato	

Note

Allegare copia del verbale di campionamento e dell'esito dell'analisi

Allegato G – punti di contatto

PUNTI DI CONTATTO MINISTERO DELLA SALUTE						
DIPARTIMENTO	DIREZIONE	UFFICIO	RESPONSABILE	INDIRIZZO	TEL.FAX.CEL.	E-MAIL

PUNTI DI CONTATTO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

REGIONE PROVINCE AUTONOME (*)	S.VETERINARIO	RESPONSABILE	INDIRIZZO	TEL.FAX.CELL.	E-MAIL
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIAROMAGNA					
FRIULI VENEZIA GIULIA					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE D'AOSTA					
VENETO					
P.A.BOLZANO					

(*) Se la Regione o la Provincia Autonoma non è “nodo regionale”, inserire nella tabella formato excell le indicazioni richieste per tutti i Servizi Medici Veterinari ASL territorialmente competenti

Allegato B1- Informazioni addizionali - follow up

RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED

FOLLOW UP

REGULATION (EC) N°: 178/2002 – Art. 50

1	REACTING COUNTRY: Paese di reazione		
		Contact point reference n°: n. prot. di riferimento.	
2	DATE OF REACTION: data di reazione		
3	NUMBER OF NOTIFICATION: numero di notifica NOTIFYING COUNTRY:Paese di notifica PRODUCT NAME: Nome del prodotto		
4*	VOLUNTARY MEASURES: misure volontarie		
5*	COMPULSORY MEASURES: misure imposte		
		DATE OF ENTRY INTO FORCE: data di entrata in vigore	
		DURATION: durata	
	☐	PUBLIC RECALL: Richiamo pubblico	(hyperlink)
6*	DISTRIBUTION TO MEMBER STATES: Distribuzione nei Paesi comunitari		
	DISTRIBUTION LIST ATTACHED: lista di distribuzione allegata		☐
7*	EXPORTED TO THIRD COUNTRIES: Esportazione nei Paesi terzi		

	DISTRIBUTION LIST ATTACHED: lista di distribuzione allegata	☐
8	OTHER INFORMATION: altre informazioni	
9	PERSON TO CONTACT: persone da contattare	
10*	ATTACHED DOCUMENTS: documenti allegati (compressed format)	☐ health certificate ☐ CVED ☐ phytosanitary certificate ☐ analytical report ☐ bill(s)/delivery document(s) ☐ press release/public recall info other:

numbers underlined: information is required
numeri sottolineati : informazione obbligatoria

numbers with *: information is required, if applicable
numeri con *: informazione obbligatoria, se disponibile

07A04045

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 2 maggio 2007, n. **13036.**

Misure: verifiche in sede per le iniziative di nuove costruzioni e ammodernamenti di pescherecci e proroghe di fine lavori.

Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Il regolamento (CE) n. 1260/2000 del Consiglio del 21 giugno 1999 reca disposizioni generali sui fondi strutturali;

Il regolamento (CE) n. 1421/2004 del Consiglio del 19 luglio 2004 reca modifica al regolamento (CE) 2792/99;

Il decreto ministeriale 30 giugno 2003 reca le modalità e termine di presentazione delle domande per l'ammissione al contributo per le nuove costruzioni di natanti;

Il decreto ministeriale 8 marzo 2005 reca le modalità e termine di presentazione delle domande per l'ammissione al contributo per l'ammodernamento di pescherecci;

Considerato che le risorse finanziarie assegnate al capitolo 1173 relativo alle missioni saranno utilizzabili solo all'approvazione del «Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007/2009»;

Considerato che tale situazione può comportare ritardi nelle procedure relative alle visite di verifica amministrativo-contabili da effettuarsi nelle sedi dei beneficiari, riguardanti le iniziative previste dal regolamento (CE) 2792/99 di nuove costruzioni ed ammoder-

namento di pescherecci con conseguente rischio di disimpegno automatico delle risorse assegnate da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) 1260/99;

Si dispone:

1. Le verifiche dei progetti delle iniziative relative alle nuove costruzioni e all'ammodernamento dei pescherecci, il cui contributo, per un ammontare complessivo tra quota comunitaria e quota nazionale, fino ad euro 50.000,00, sono effettuate presso la sede di questa Amministrazione, viale dell'Arte n. 16, previa acquisizione dei documenti amministrativi necessari per il pagamento del contributo stesso.

Ciò non preclude la possibilità dell'Amministrazione di procedere ugualmente alla verifica *in loco.*

2. Per non incorrere nel disimpegno automatico delle risorse finanziarie previsto dagli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) 1260/99 e al fine di una proficua utilizzazione delle risorse stesse, le proroghe di fine lavori per le iniziative di cui al punto 1 secondo quanto contenuto nell'art. 10 del decreto ministeriale 30 giugno 2003 modificato dal decreto ministeriale 14 dicembre 2006 e nell'art. 10 del decreto ministeriale 8 marzo 2005, non saranno più concesse a far data dalla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2007

Il Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
ABATE

07A04050

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Nomina del prof. Aldo Morrone a Project Manager del progetto di sperimentazione gestionale, finalizzato alla creazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà.

In data 23 aprile 2007 è stato firmato dal Ministro della salute d'intesa con il presidente della regione Lazio, della regione Puglia, della Regione siciliana, il decreto di nomina del prof. Aldo Morrone a Project Manager del progetto di sperimentazione gestionale finalizzato alla creazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, nel rispetto del comma 827 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Il decreto è visionabile integralmente sul sito www.ministerosalute.it

07A04059

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, all'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Pastiglie Valda».

Con determinazione n. aRM-74/2007-3349 dell'11 aprile 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Valda laboratori farmaceutici S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: PASTIGLIE VALDA;

confezione: A.I.C. n. 024813040;

descrizione: «Pastiglie gommose senza zucchero» 50 pastiglie;

confezione: A.I.C. n. 024813038;

descrizione: «Pastiglie gommose» 100 pastiglie scatola metallo;

confezione: A.I.C. n. 024813026;

descrizione: «Pastiglie gommose» 50 pastiglie scatola di metallo;

confezione: A.I.C. n. 024813014;

descrizione: «Pastiglie gommose» 50 pastiglie scatola di cartone.

07A04060

Revoca, su rinuncia, all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Frinase»

Con determinazione n. aRM-75/2007-1326 dell'11 aprile 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Schering Plough S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: FRINASE;

confezione: A.I.C. n. 028715011;

descrizione: «AR» 20 confetti.

07A04061

Revoca, su rinuncia, all'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Clinomel».

Con determinazione n. aRM-76/2007-1111 dell'11 aprile 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Clintec Parenteral S.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: CLINOMEL;

confezione: A.I.C. n. 034519165;

descrizione: N7-1000 soluzione ed emulsione per infusione E.V. sacca a triplo scomparto 2500;

confezione: A.I.C. n. 034519153;

descrizione: N6-900 Soluzione ed emulsione per infusione E.V. sacca a triplo scomparto 2500;

confezione: A.I.C. n. 034519140;

descrizione: N5-800 Soluzione ed emulsione per infusione E.V. sacca a triplo scomparto 2500;

confezione: A.I.C. n. 034519138;

descrizione: N4-550 Soluzione ed emulsione per infusione E.V. sacca a triplo scomparto 2500;

confezione: A.I.C. n. 034519126;

descrizione: N7-1000 Soluzione ed emulsione per infusione E.V. sacca a triplo scomparto 2000 ml;

confezione: A.I.C. n. 034519114;

descrizione: N7-1000 Soluzione ed emulsione per infusione E.V. sacca a triplo scomparto 1500 ml;

confezione: A.I.C. n. 034519102;

descrizione: N7-1000 Soluzione ed emulsione per infusione E.V. sacca a triplo scomparto 1000 ml;

confezione: A.I.C. n. 034519090;

descrizione: N6-900 Soluzione ed emulsione per infusione E.V. sacca a triplo scomparto 2000 ml;

confezione: A.I.C. n. 034519088;

descrizione: N6-900 Soluzione ed emulsione per infusione e.v. sacca a triplo scomparto 1500 ml;

confezione: A.I.C. n. 034519076;

descrizione: N6-900 Soluzione ed emulsione per infusione E.V. Sacca a triplo scomparto 1000 ml;

confezione: A.I.C. n. 034519064;

descrizione: N5-800 Soluzione ed emulsione per infusione E.V. sacca a triplo scomparto 2000 ml;

confezione: A.I.C. n. 034519052;

descrizione: N5-800 Soluzione ed emulsione per infusione E.V. sacca a triplo scomparto 1500 ml;

confezione: A.I.C. n. 034519049;

descrizione: N5-800 Soluzione ed emulsione per infusione E.V. sacca a triplo scomparto 1000 ml;

confezione: A.I.C. n. 034519037;

descrizione: N4-550 Soluzione ed emulsione per infusione E.V. sacca a triplo scomparto 2000 ml;

confezione: A.I.C. n. 034519025;

descrizione: N4-550 soluzione ed emulsione per infusione e.v. sacca a triplo scomparto 1500 ML;

confezione: A.I.C. n. 034519013;

descrizione: N4-550 soluzione ed emulsione per infusione E.V. sacca a triplo scomparto 1000 ml.

07A04062

Revoca, su rinuncia, all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fortradol».

Con determinazione n. aRM-77/2007-7010 del aprile 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dott. Formenti S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: FORTRADOL;

confezione: A.I.C. n. 028878130;

descrizione: «50 mg compresse solubili» 20 compresse solubili.

07A04063

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Codex».

Con determinazione n. aRM-29/2007-7158 del 16 aprile 2007, sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: CODEX.

confezione: A.I.C. n. 029032048;

descrizione: «5 miliardi di polvere per sospensione orale» 20 bustine;

confezione: A.I.C. n. 029032024;

descrizione: «5 miliardi capsule rigide» 20 capsule 250 mg.

Ditta titolare A.I.C: Zambon Italia S.r.l., via Lillo del Duca, 10 - 20091 Bresso (Milano).

07A04064

Revoca della sospensione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viruserol».

Con determinazione n. aRM-30/2007-2833 del 17 aprile 2007, sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: VIRUSEROL;

confezione: A.I.C. n. 024406023;

descrizione: «1% pomata» 1 tubo da 10 g.

Ditta titolare A.I.C: Merz Pharma Italia S.r.l., via Turati, 16 - 20121 Milano.

07A04065

Revoca della sospensione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salicina».

Con determinazione n. aRM-31/2007-1378 del 17 aprile 2007, è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: SALICINA;

confezione: A.I.C. n. 034594022;

descrizione: «400 mg + 240 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

Ditta titolare A.I.C: Ratiopharm GmbH Graf-Arco strasse 3 - ULM D-89070.

07A04066

Revoca della sospensione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Loette».

Con determinazione n. aRM-32/2007-946 del 17 aprile 2007, è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: LOETTE;

confezione: A.I.C. n. 033161023;

descrizione: «0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite», 63 compresse (3 blisters da 21 compresse).

Ditta titolare A.I.C: Wyeth Medica Ireland Little Connel Newbridg - Co. Kildare.

07A04067

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, «Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi», si comunica che le seguenti imprese hanno cessato ogni attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state pertanto cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine:

DITTA	MARCHIO
Jannis Rino - Udine Piazza Liberta' 1	18UD
Rossi Aldo – Udine Via Aquileia 72	21UD
Dessi' Margherita – Bagnaria Arsa Loc. Antonini 4	38UD
Bonassi E Cigaina Snc – Udine Via Zanon	43UD
Gia Di Osso Luigina E C. Snc – Buia Via S. Stefano 111	44UD
Mitri Alessandro – Chiusaforte Fraz. Sella Nevea	48UD
Bresolin Guido – Pasian di Prato Via Principale 21 Passons	49UD
Gri Gianni – Tavagnacco Via Fermi 11/2	61UD
Orafi Tieppo – Udine Via Deganutti 5	70UD
Re Mida di Franceschetto E Pettorossi Snc –Cervignano Via I Maggio	77UD
Bottega Orafa Mercurio Di Moschi Paolo – Udine Vicolo Della Banca 8	81UD
Luvisoni Paolo - Udine Via Deciani 4	91UD
Vanzetto Sereno – Lestizza Via Antoniana 10 Nespoledo	108UD
Muzzolini Cristiana – Magnano In Riviera Borgo Foranesi 36 Billerio	113UD
Laboratorio Charlye Di Viola Carlo – Campoformido Via Delle Rose 78	115UD
Oromania Di Welzel Monica – Udine Via Aquileia 18	117UD
L'angolo D'oro Di Aguzzi Simone – Majano Via Roma 57	122UD
Innuendo di Zenarolla Irene – Udine Via Saluzzo 2	127UD
A.B. Oro Di Boria Aldo – Amaro Via Citta' Di Alba 14	138UD
Orogenesi Di Salvi Pierpaolo E C. Snc – San Daniele Via Cesare Battisti 9	140UD
Il Cesello di Gremese Roberto – Udine Via Cavour 7	141UD
Ome Di Odorico Maria E C.. Snc – Teor Via Ariis 12/A Driolassa	144UD
Feba Preziosi Di Cecchini F. E Rigoni B. Snc – Tricesimo Via Pontebbana 6	148UD
Il Tesoro Snc Di Budai S. E Malisan Davide – Udine Via Giusti 11	150UD
W.M. Gioielli Di Dukic Walter E C. Sas – Pasian Di Prato Piazza Matteotti 23	151UD
Cattapan Elena E C. Snc – Gemona Via Bini 38	158UD
D & D Di De Anna Nara Sas – Udine Via Grazzano 44	159UD
Arte Oro Di Siguro Luca – Pavia Di Udine Via Aquileia 72	160UD
Anastasia Gioielli Di Codipietro Cristina – Cividale Via Gallo 6	164UD
Moar Studio di Cesaratto Ciro – Cividale del Friuli Via Roncuz 45	165UD

I punzoni in dotazione alle stesse ditte sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine, che ha provveduto alla loro deformazione.

Si comunica inoltre che la ditta COA di Marchesini Alberto, con sede in Tricesimo, via Matteotti n. 9, concessionaria del marchio di identificazione 110UD, è stata cancellata d'ufficio dal registro imprese della Camera di commercio di Udine e conseguentemente è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251. La Camera ha disposto il ritiro del marchio di identificazione 110UD attraverso il curatore dell'eredità giacente.

Si comunica inoltre che la ditta «La Vitrum S.r.l.», con sede in Udine, piazza Matteotti n. 10, concessionaria del marchio di identificazione 35UD non ha provveduto al rinnovo della concessione, ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine, come previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251. La Camera ha disposto il ritiro del marchio di identificazione 35UD.

Si comunica inoltre che le seguenti ditte hanno presentato denuncia di smarrimento/furto di un punzone:

DITTA	MARCHIO	SMARRIMENTO	FURTO
Jannis Rino - Udine Piazza Liberta' 1	18UD	1 punzone	-.-
Dessi' Margherita – Bagnaria Arsa Loc. Antonini 4	38UD	1 punzone	-.-
Gia Di Osso Luigina E C. Snc – Buia Via S. Stefano 111	44UD	1 punzone	-.-
Orafi Tieppo – Udine Via Deganutti 5	70UD	-.-	1 punzone

07A04052

REGIONE PUGLIA

Adozione dello schema «Documento regionale di assetto generale DRAG»

La giunta della regione Puglia con deliberazione n. 375 del 27 marzo 2007, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 62 del 27 aprile 2007, ha adottato lo schema del «Documento regionale di assetto generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei piani urbanistici generali (PUG) - legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lettera *b)* e art. 5, comma 10-*bis*».

07A04056

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-107) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 5 1 0 *

€ 1,00